

COMUNE DI GHEMME



**TESTO UNIFICATO
DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE**

E

PATRIMONIALI

Sommario

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI	11
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	11
Art. 1.....	11
Natura e ambito di applicazione.....	11
Art. 2.....	11
Principi generali	11
Art. 3.....	12
Determinazione delle aliquote dei canoni e delle tariffe	12
Art. 4.....	12
Agevolazioni tributarie	12
TITOLO II STATUTO DEL CONTRIBUENTE.....	12
Art. 5.....	12
Principi generali	12
Art. 6.....	12
Chiarezza delle norme regolamentari.....	12
Art. 7.....	13
Certezza delle norme	13
Art. 8.....	13
Chiarezza nella motivazione degli atti e degli avvisi.....	13
Art. 9.....	13
Pubblicità dei provvedimenti comunali.....	13
Art. 10.....	13
Diritto all'informazione per via telematica.....	13
Art. 11.....	14
Semplificazione degli adempimenti tributari.....	14
Art. 12.....	14
Avviso bonario	14
Art. 13.....	14
Informazione, comunicazione, pubblicità, correttezza e buona fede	14
Art. 14.....	15
Codice deontologico del personale addetto alle verifiche tributarie	15
Art. 15.....	15
Comunicazioni al servizio tributi	15
Art. 16.....	15
Assistenza al cittadino	15
Art. 17.....	16
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali	16
Art. 18.....	16
Dichiarazioni e comunicazioni	16
Art. 19.....	17
Materie oggetto dell'interpello	17
Art. 20.....	17
Soggetti legittimati a presentare l'istanza.....	17
Art. 21.....	18
Presupposti per la presentazione dell'istanza	18
Art. 22.....	18

Procedura	18
Art. 23.....	19
Risposta ed effetti.....	19
TITOLO III CONTROLLI	20
Art. 24.....	20
Disciplina dei controlli	20
Art. 25.....	21
Poteri istruttori dell'ente e accertamento induttivo	21
Art. 26.....	22
Notificazione.....	22
Art. 27.....	23
Oggetto	23
Art. 28.....	23
Ambito dell'adesione	23
Art. 29.....	23
Effetti della definizione	23
Art. 30.....	23
Responsabile del procedimento	23
Art. 31.....	23
Attivazione della procedura su iniziativa del Comune – Invito a comparire	23
Art. 32.....	24
Richiesta di rinvio e mancata comparizione del Contribuente	24
Art. 33.....	24
Svolgimento del contraddittorio.....	24
Art. 34.....	24
Attivazione della procedura su iniziativa del Contribuente.....	24
Art. 35.....	25
Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.....	25
Art. 36.....	25
Modalità di pagamento	25
Art. 37.....	25
Perfezionamento dell'adesione ed esclusioni	25
Art. 38.....	26
Sanzioni amministrative	26
Art. 39.....	26
Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione	26
Art. 40.....	26
Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo.....	26
Art. 41.....	27
Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie.....	27
Art. 42.....	27
Decadenza e prescrizione	27
Art. 43.....	27
Riscossione della sanzione	27
Art. 44.....	28
Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione	28
Art. 45.....	28
Violazioni sanzionabili	28
Art. 46.....	29
Ravvedimento	29
Art. 47.....	29
Interessi.....	29
Art. 48.....	29

Rimborso.....	29
Art. 49.....	29
Violazioni formali	29
Art. 50.....	30
Oggetto	30
Art. 51.....	30
Cause ostative	30
Art. 52.....	30
Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi e per altre violazioni	30
Art. 53.....	30
Procedura	30
Art. 54.....	31
Contenzioso	31
Art. 55.....	31
Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela	31
Art. 56.....	31
Circostanze non ostative all'annullamento	31
Art. 57.....	32
Procedimento e iniziativa del contribuente.....	32
TITOLO IV	32
RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.....	32
Art. 58.....	32
Oggetto	32
Art. 59.....	32
Principi.....	32
Art. 60.....	33
Limiti di esenzione	33
Art. 61.....	33
Gestione della riscossione.....	33
Art. 62.....	34
Il funzionario responsabile	34
Art. 63.....	34
Difesa e rappresentanza.....	34
Art. 64.....	34
La notifica	34
Art. 65.....	35
Ingiunzione fiscale: efficacia e termini	35
Art. 66.....	35
Imputazione dei pagamenti.....	35
Art. 67.....	35
Sospensione e dilazione dei termini - Interessi.....	35
Art. 68.....	36
Espropriazione forzata.....	36
Art. 69.....	37
Oggetto	37
Art. 70.....	37
Compensazione verticale	37
Art. 71.....	37
Competenza sulla dichiarazione di compensazione	37
TITOLO V	39
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.....	39
Art. 72.....	39

Oggetto del Regolamento	39
Art. 73.....	39
Poteri e obblighi del funzionario responsabile.....	39
Art. 74.....	39
Definizioni	39
Art. 75.....	39
Classificazione dei rifiuti.....	39
Art. 76.....	40
Rifiuti sanitari non pericolosi.....	40
Art. 77.....	40
Rifiuti cimiteriali.....	40
Art. 78.....	41
Imballaggi	41
Art. 79.....	41
Sottoprodotti e i residui non rifiuto	41
Art. 80.....	42
Presupposto oggettivo	42
Art. 81.....	43
Presupposto soggettivo	43
Art. 82.....	43
Locali tassabili	43
Art. 83.....	45
Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti.....	45
Art. 84.....	45
Aree scoperte tassabili.....	45
Art. 85.....	46
Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale	46
Art. 86.....	46
Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti	46
Art. 87.....	47
Modalità di applicazione della tassa - Natura della tassa e parametri di commisurazione	47
Art. 88.....	48
Avviso di pagamento.....	48
Art. 89.....	48
Gettito complessivo della tassa annuale	48
Art. 90.....	49
Deliberazioni tariffarie	49
Art. 91.....	49
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.....	49
Art. 92.....	49
Tassa giornaliera di smaltimento	49
Art. 93.....	50
Addizionale provinciale.....	50
Art. 94.....	50
Esenzioni dalla tassa.....	50
Art. 95.....	52
Riduzioni e agevolazioni	52
Art. 96.....	52
Attività agricole e connesse	52
Art. 97.....	53
Importi minimi	53
Art. 98.....	53

Modalità di versamento	53
Art. 99.....	53
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole.....	53
Art. 100.....	54
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali integrati .	54
Art. 101.....	54
Pluralità di attività	54
Art. 102.....	54
Denunce di inizio occupazione o detenzione – generalità e contenuto.....	54
Art. 103.....	55
Denunce di variazione e cessazione.....	55
Art. 104.....	56
Locazione: soggetto obbligato ad effettuare la denuncia	56
Art. 105.....	56
Forma e modalità di trasmissione della denuncia	56
Art. 106.....	56
Norma di rinvio	56
TITOLO VI.....	57
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	57
Art. 107.....	57
Oggetto del regolamento	57
Art. 108.....	57
Ambito di applicazione.....	57
Art. 109.....	57
Classificazione del comune	57
Art. 110.....	57
Tariffe	57
Art. 111.....	57
Tipologia e quantità impianti pubblicitari	57
Art. 112.....	58
Funzionario responsabile	58
Art. 113.....	58
Presupposto dell'imposta.....	58
Art. 114.....	58
Soggetto passivo.....	58
Art. 115.....	58
Modalità di applicazione dell'imposta	58
Art. 116.....	59
Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte.....	59
Art. 117.....	59
Pubblicità luminosa ed illuminata.....	59
Art. 118.....	59
Dichiarazione d'imposta.....	59
Art. 119.....	60
Pagamento dell'imposta	60
Art. 120.....	60
Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali.....	60
Art. 121.....	60
Categoria speciale	60
Art. 122.....	60
Pubblicità Ordinaria – Tariffe	60

Art. 123.....	61
Pubblicità con veicoli – Tariffe.....	61
Art. 124.....	61
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni – Tariffe.....	61
Art. 125.....	61
Pubblicità varia – Tariffe	61
Art. 126.....	62
Riduzioni d'imposta	62
Art. 127.....	62
Esenzioni dall'imposta	62
Art. 128.....	63
Servizio delle pubbliche affissioni	63
Art. 129.....	63
Diritto sulle pubbliche affissioni – Tariffe	63
Art. 130.....	63
Riduzione del diritto.....	63
Art. 131.....	64
Esenzioni del diritto.....	64
Art. 132.....	64
Modalità per le pubbliche affissioni.....	64
Art. 133.....	65
Affissioni urgenti, festive e notturne.....	65
Art. 134.....	65
Sanzioni amministrative	65
Art. 135.....	65
Oggetto	65
Art. 136.....	66
Impianti pubblicitari – caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti.....	66
Art. 137.....	66
Richiesta di autorizzazione	66
Art. 138.....	66
Rilascio dell'autorizzazione.....	66
Art. 139.....	67
Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette	67
Art. 140.....	68
Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori.....	68
Art. 141.....	68
Impianti destinati alle pubbliche affissioni.....	68
Art. 142.....	70
Altre disposizioni in materia di impianti affissioni.....	70
Art. 143.....	70
Assegnazione di spazi per le affissioni dirette.....	70
Art. 144.....	71
Norme finali	71
Art. 145.....	71
Norme transitorie	71
ELENCO DEGLI IMPIANTI PER IL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.....	71
TITOLO VII	73
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	73
Art. 146.....	73
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.....	73
Art. 147.....	73
Presupposto oggettivo	73

Art. 148.....	74
Presupposto soggettivo.....	74
Art. 149.....	74
Aliquote	74
Art. 150.....	75
Definizione.....	75
Art. 151.....	75
Fabbricati delle categorie catastali A, B, C, D iscritti in catasto	75
Art. 152.....	75
Fabbricati in costruzione	75
Art. 153.....	76
Attribuzione della rendita	76
Art. 154.....	77
Abitazione principale	77
Art. 155.....	78
Pertinenze	78
Art. 156.....	78
Fabbricati rurali.....	78
Art. 157.....	79
Fabbricati inagibili o inabitabili	79
Art. 158.....	80
Art. 159.....	80
Parco eolico e fotovoltaico	80
Art. 160.....	80
Immobili a disposizione – Comodato d’uso – Attività commerciali e artigianali	80
Art. 161.....	81
Esenzioni.....	81
Art. 162.....	82
Definizione.....	82
Art. 163.....	82
Determinazione della base imponibile, buona fede del Contribuente, adeguamento automatico delle stime	82
Art. 164.....	83
Utilizzazione edificatoria dell’area – demolizione del fabbricato – interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica	83
Art. 165.....	83
Diritto di superficie costituito sull’area fabbricabile.....	83
Art. 166.....	83
Definizione.....	83
Art. 167.....	83
Base imponibile.....	83
Art. 168.....	84
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli	84
Art. 169.....	84
Agevolazioni	84
Art. 170.....	85
Periodo di possesso dell’immobile.....	85
Art. 171.....	85
Versamenti	85
Art. 172.....	86
Importi minimi	86
Art. 173.....	86
Modalità di versamento	86

Art. 174.....	87
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: immobili compresi in un fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa (L. 296/2006)	87
Art. 175.....	87
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: titolari di un contratto di locazione finanziaria-leasing.....	87
Art. 176.....	87
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Cooperative edilizie	87
Art. 177.....	87
Dichiarazione	87
Art. 178.....	88
Ipotesi che giustificano la dichiarazione	88
Art. 179.....	88
Controlli e sanzioni	88
Art. 180.....	88
Norme di rinvio	88
TITOLO VIII	89
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.....	89
Art. 181.....	89
Presupposto dell'imposta.....	89
Art. 182.....	89
Destinazione del gettito	89
Art. 183.....	89
Soggetto passivo.....	89
Art. 184.....	89
Esenzioni.....	89
Art. 185.....	90
Misura dell'imposta.....	90
Art. 186.....	90
Obblighi di comunicazione fiscali	90
Art. 187.....	90
Versamenti	90
Art. 188.....	90
Sanzioni	90
Art. 189.....	91
Entrata in vigore del regolamento sull'imposta di soggiorno.....	91
TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI.....	92
Art. 190.....	92
Norma antielusiva	92
Art. 191.....	92
Convenzioni	92
Art. 192.....	92
Adeguamenti formali interni.....	92
Art. 193.....	92
Attività di controllo	92
Art. 194.....	92
NOTE	93
La Costituzione della Repubblica Italiana	93
Art. 3.....	93
Art. 8.....	93
Art. 9.....	93
Art. 23.....	93
Art. 53.....	93

Art. 97.....	93
Art. 114.....	93
Art. 117.....	93
Art. 118.....	93
Art. 119.....	94
Legge 212/2000.....	94
Art. 3.....	94
Efficacia temporale delle norme tributarie	94
Art. 5.....	94
Informazione del contribuente	94
Art. 15, comma 1.....	95
Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie.....	95
D.Lgs 267/2000.....	96
Articolo 149	96
Principi generali in materia di finanza propria e derivata	96
Articolo 107	97
Funzioni e responsabilità della dirigenza.	97
Articolo 110	97
Incarichi a contratto.....	97
Legge 448/2001.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 27, comma 8.....	98

TESTO UNIFICATO DELLE ENTRATE

COMUNE DI GHEMME

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è fonte di autonomia costituzionale nel quadro degli [artt. 3, 23, 53, 97, 114, 117](#) comma 6, [118, 119](#) della Costituzione. Esso disciplina la gestione delle entrate tributarie del Comune di Ghemme, ivi comprese le attività di accertamento, rimborso, riscossione, autotutela, definizione o pagamento, in funzione del diritto all'informazione e alla buona fede del Contribuente, e nel perseguitamento dell'adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà dei processi amministrativi della fiscalità locale.
2. La struttura del presente Regolamento in un Testo Unificato è legittimata dall'[art. 5](#) comma 1 della L. 212/2000, in attuazione degli [artt. 114](#) e [119](#) della Costituzione, e del D.lgs 446/1997.
3. Per quanto non esplicitamente disciplinato, trova applicazione ogni altra disposizione costituzionalmente compatibile con i principi di autonomia del Titolo V della Costituzione, indipendentemente se derivante da legge statale o regionale, da atti normativi non abrogati per effetto della delegificazione prevista dall'[art. 149 del D.Lgs. 267/2000](#), da norme regolamentari comunali sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sui servizi e sulla contabilità, da note, risoluzioni o atti ministeriali o di Agenzie o di Autorità amministrative indipendenti.
4. Il presente regolamento disciplina gli istituti generali applicabili alle entrate tributarie con lo stesso disciplinate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, fermo restando quanto stabilito espressamente nei regolamenti che disciplinano le diverse entrate. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.
5. Le disposizioni normative del presente regolamento non si applicano alle entrate derivanti da rapporti contrattuali, che sono disciplinate dai contratti stessi.

Art. 2 Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il Contribuente/cittadino, improntato alla tutela della sua buona fede, delle sue legittime aspettative e dei suoi diritti in condizioni di parità e di ragionevolezza con l'amministrazione finanziaria.
2. Salvo l'adozione di norme di esplicita interpretazione autentica, nei soli casi mirati ad evitare irragionevoli ed irrazionali disparità di trattamento fra situazioni e posizioni contributive uguali nel tempo e nello spazio, le norme del presente Regolamento non hanno

effetto retroattivo. Si applica, comunque, in merito agli effetti dell' entrata in vigore, quanto previsto dall'[art. 27 comma 8 della L. 448 del 28 dicembre 2001](#).

Art. 3
Determinazione delle aliquote dei canoni e delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei canoni proprie compete alla Giunta o al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge e dall'ordinamento locale che disciplina appositamente la singola entrata, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio.
2. La deliberazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile per ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento. In caso non venga adottata alcuna determinazione trovano applicazione le misure già in vigore nell'esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Le determinazioni di natura tributaria non hanno effetto retroattivo.

Art. 4
Agevolazioni tributarie

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, esenzioni.
2. Nel caso in cui leggi successive all'approvazione delle agevolazioni ne prevedano di ulteriori ovvero dispongano interventi di favore verso il contribuente le stesse sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla stessa disposizione di legge.
3. Qualora per la concessione dell'agevolazione fosse richiesta l'esibizione di atti o documenti ovvero diverse certificazioni, in luogo delle stesse sono ammesse dichiarazioni sostitutive rese nelle forme di legge. Tuttavia la documentazione deve essere esibita nelle forme, nei modi e nei tempi stabiliti dall'ufficio di riferimento pena l'esclusione dall'agevolazione.

TITOLO II
STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 5
Principi generali

1. Il presente titolo è dedicato al recepimento di quanto disposto dallo Statuto del Contribuente, Legge 212/2000, e ha il fine di rendere chiari e certi i rapporti tra la Pubblica Amministrazione i cittadini/contribuenti.

Art. 6
Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme del presente Regolamento sono redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione e facile lettura da parte dei cittadini/contribuenti, garantendo la certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche che sono apportate alle norme del presente Regolamento riproducono il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. Qualora vi siano leggi statali o regionali in contrasto con disposizioni del presente Regolamento, o con parti di esse, il Comune provvede alla comunicazione delle stesse avvalendosi della loro pubblicazione sul sito istituzionale e dandone comunicazione ai soggetti convenzionati, nel rispetto dell'autonomia costituzionale riconosciuta al Comune [dall'art. 114 della Costituzione](#). Tale ultimo adempimento non fa sorgere un obbligo per il comune, ma rappresenta una forma di informazione e dunque un servizio reso al cittadino, al fine di garantire la comunicazione ente/utente, pertanto il mancato adempimento non costituisce motivo di illegittimità di azioni intraprese in applicazione delle norme suddette.

Art. 7 Certezza delle norme

1. Le norme regolamentari non possono introdurre obblighi, a carico del Contribuente, che scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di verificare e di garantire la certezza delle norme è istituito e promosso, a favore del Contribuente/cittadino, il diritto di interpello, di cui al presente regolamento.

Art. 8 Chiarezza nella motivazione degli atti e degli avvisi

1. Gli atti amministrativi emanati dal Comune sono adeguatamente motivati in ragione dell'oggetto dello stesso. Gli elementi principali che la motivazione deve indicare sono negli stessi atti espressi, e si concretizzano in particolare nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.
2. La motivazione degli avvisi di accertamento anche se è ritenuta minimalistica o essenziale, non rappresenta causa di annullabilità poiché è consentito alla Pubblica Amministrazione di addurre in sede processuale ulteriori prove della maggiore pretesa vantata al Contribuente.¹
3. Con particolare riferimento agli avvisi di accertamento l'obbligo di motivazione si ritiene essere esaustivo quando l'atto contiene l'indicazione di tutti gli elementi soggettivi – come l'identificazione del contribuente e del soggetto attivo - e oggettivi – come l'indicazione dell'immobile oggetto di imposizione, degli elementi di determinazione della base imponibile, della violazione contestata e dell'importo della relativa sanzione irrogata - che sono alla base della pretesa tributaria.

Art. 9 Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune garantisce ai cittadini/contribuenti la conoscenza dei provvedimenti e delle varie iniziative comunali in materia di tributi, attraverso gli strumenti previsti dall'articolo dedicato all'informazione e alla pubblicità del presente regolamento.

Art. 10 Diritto all'informazione per via telematica

1. Il Contribuente/cittadino ha il diritto di poter accedere alle informazioni tributarie, e a quelle relative alla propria posizione, attraverso la rete informatica ove tale modalità di informazione sia stata attivata. Ciò consente al Contribuente/Cittadino di tutelare il proprio diritto all'informazione anche in zone esterne al Comune interessato, ovviando all'onere di recarsi fisicamente presso l'ufficio competente.

¹ Con riferimento alla Sentenza TAR del Lazio n. 398 del 16/01/02.

Art. 11 **Semplificazione degli adempimenti tributari**

1. Il presente Regolamento semplifica gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalle disposizioni di legge, prevedendo anche strumenti che garantiscono un trattamento più favorevole per gli stessi rispetto a quello sancito dalla legge.
2. Concretizzano tali esigenze di semplificazione tributaria i seguenti interventi:
 - Sono unificati, nell'interesse fiscale (inteso come interesse generale alla riscossione dei tributi, protetto dalla Costituzione) o nell'interesse del Contribuente (che si concreta nella legalità dell'imposizione), i termini di rimborso, le modalità di pagamento dei tributi comunali, nonché la misura degli interessi moratori sia a debito sia a credito dei contribuenti;
 - E' stato disciplinato e applicato l'istituto della compensazione tributaria;
 - E' istituito un servizio di assistenza diretta al Cittadino di seguito meglio disciplinato;
 - E' possibile effettuare, il pagamento delle entrate con il modello F24 ove consentito;
 - E' possibile delegare un soggetto terzo al rapporto tributario per lo svolgimento di ogni operazione anche grazie al modulo on line predisposto dal comune;
 - E' possibile per il contribuente, previa comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica preferibilmente certificata (PEC), ricevere tutte le comunicazioni destinategli attraverso strumenti di comunicazione digitale.

Art. 12 **Avviso bonario**

1. Prima di procedere all'emissione di atti di accertamento, o di irrogazione di sanzioni inerenti un tributo, solo ed esclusivamente qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il funzionario responsabile invita il Contribuente, a mezzo di avviso postale o telematico (qualora il contribuente abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica), a chiarire la sua posizione entro un numero di giorni congruo alla urgenza delle attività, che è pertanto indicato a discrezione dello stesso funzionario.
2. Il Contribuente ha la facoltà di procedere entro il termine di cui al comma 1, a regolarizzare la propria posizione per mezzo dell'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti incompleti o non regolari, e alla correzione di errori formali.

CAPO II **RAPPORTO CON I CONTRIBUENTI, CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI**

Art. 13 **Informazione, comunicazione, pubblicità, correttezza e buona fede**

1. Il servizio di informazione e comunicazione ai cittadini in materia di tributi locali è svolto per mezzo dell'apertura degli sportelli nei giorni stabiliti dall'Ente, dell'attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche, della distribuzione di materiale informativo, di pubbliche affissioni di avvisi ed informazioni, di trasmissione multicanale di messaggi ed avvisi.
2. Le informazioni e comunicazioni ai cittadini riguardano i tributi in generale, le scadenze di pagamento, gli ambiti di riferimento e la natura delle entrate da pagare, le decisioni comunali assunte. Il Contribuente ha il diritto di richiedere e ottenere, secondo le disposizioni previste dal regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi, copia del Regolamento, qualora questo non sia disponibile sul sito internet del Comune,

nonché copia delle deliberazioni tariffarie e di identificazione delle basi imponibili dei singoli tributi locali.

3. Le informazioni sono fornite al Cittadino nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. E' diritto del Cittadino richiedere agli uffici competenti appuntamenti riservati, da fissare entro quindici giorni dalla richiesta.
4. Il diritto di informazione è tutelato e salvaguardato nel rispetto della buona fede e del legittimo affidamento, attraverso contenuti di comunicazione semplici, in grado di rendere concretamente comprensibile il messaggio informativo, per scongiurare situazioni di fatto che producono, in contrasto con [l'art. 3 comma 2 della Costituzione](#), disparità di trattamento nell'accesso alle informazioni.
5. In ragione dell'art. 3 comma 2 della Costituzione, il cittadino non può invocare come propria buona fede l'ignoranza delle comunicazioni ed informazioni diffuse dal Comune, né assumere, come causa di legittimo affidamento, l'impossibilità di conoscere gli atti comunali, se questi sono reperibili e accessibili nelle diverse forme di cui al primo comma del presente articolo.
6. Il Contribuente ha il diritto di provare, in qualsiasi forma, anche con riscontri di fatto, la concreta impossibilità di acquisire le informazioni e le comunicazioni promosse dal comune. In tal caso, l'identificazione della buona fede del cittadino deve tener conto delle condizioni specifiche della singola persona.
7. Negli atti comunali rivolti al cittadino il comune provvede, ove lo ritiene opportuno, a richiamare forme e modalità di comunicazione realizzate per la conoscenza e l'informazione delle decisioni o degli eventi connessi all'obbligazione tributaria contenuta.
8. Se la motivazione di un atto fa riferimento ad un altro atto comunicato, informato o pubblicizzato nelle forme descritte dal presente articolo, non si procede all'allegazione, bensì al richiamo degli estremi di identificazione e descrizione delle modalità di comunicazione.

Art. 14

Codice deontologico del personale addetto alle verifiche tributarie

1. Al personale addetto alle verifiche tributarie si applica il codice di comportamento approvato per il personale dell'amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi [dell'art. 15, comma 1, della legge 24 luglio 2000, n. 212](#).

Art. 15

Comunicazioni al servizio tributi

1. Ai fini dell'accertamento, dello snellimento e velocizzazione delle operazioni inerenti i tributi comunali, il servizio amministrativo, ovvero tutti gli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, sono tenuti a comunicare e a trasmettere all'ufficio tributi, periodicamente, i movimenti anagrafici significativi e tutti gli atti amministrativi o contrattuali che siano rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi stessi. Le comunicazioni possono avvenire a mezzo sistemi telematici.
2. Il Comune non richiede documenti e informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal cittadino, il quale ha, comunque, la facoltà di comunicarli al fine di agevolare e snellire il procedimento.

Art. 16

Assistenza al cittadino

1. Il Comune, al fine di agevolare il cittadino nella gestione del proprio dovere, presta regolare servizio di assistenza presso l'ufficio tributi, come precisato negli articoli precedenti,

istituendo apposite giornate di ascolto e strumenti di comunicazione ed assistenza telematica, con accesso dalla propria sezione on line alle aree di comunicazione istituite.

Art. 17

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Il Comune nell’ipotesi di mancata collaborazione del contribuente nello svolgimento dell’attività istruttoria propedeutica all’attività di accertamento, che è meglio dettagliata negli articoli che seguono, può procedere ad effettuare delle verifiche sul campo mediante accessi ed ispezioni nei locali e sulle superfici oggetto di imposizione, indipendentemente dall’uso abitativo o lavorativo delle stesse.
2. Il contribuente è preavvisato della verifica almeno 5 giorni prima della sua esecuzione con lettera raccomandata. Fa fede la data di notifica della stessa. La comunicazione contiene l’indicazione dei termini e dei modi con i quali sarà eseguita la verifica e l’indicazione del soggetto responsabile del procedimento al quale potranno essere richieste maggiori informazioni.
3. Tutti gli accessi nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche, professionali o abitazioni, ove previsti dalla legge o dal presente regolamento, sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali dei contribuenti.
4. Quando viene iniziato l’accesso, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificato e dell’oggetto che lo riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente o del professionista che eventualmente lo assiste, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori del Comune presso il domicilio del contribuente non può superare i due giorni lavorativi. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del funzionario responsabile dell’ufficio, per specifiche ragioni.
6. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale delle operazioni di accesso da parte degli operatori del Comune, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza, come la prescrizione di una delle annualità oggetto di imposta.

Art. 18

Dichiarazioni e comunicazioni

1. Le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate all’ufficio mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell’ufficio postale.
2. Trovano applicazione le disposizioni normative di cui all’articolo precedente “Assistenza al cittadino”.
3. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax, telefonica, informatica, multicanale, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.

4. Per quanto concerne in modo particolare l'invio telematico delle denunce/dichiarazioni/comunicazioni il comune ha attivato una apposita sezione dedicata al contribuente alla quale lo stesso ha accesso tramite credenziali che gli vengono rilasciate dall'ente, e sottoscritte con l'utilizzo di dispositivi di firma elettronica o digitale. Il dispositivo di firma elettronica può essere richiesto direttamente al comune seguendo le linee guida disponibili nella propria sezione di accesso. Il sistema informatico consente non solo l'invio della comunicazione con contestuale indicazione dell'ora e della data di invio ma anche di visualizzare il ricevimento della stessa da parte dell'ente ed il relativo numero di protocollo attribuito. Tutta la documentazione può essere archiviata digitalmente o stampa ed archiviata a cura del contribuente o di soggetto delegato.
5. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il comune riproduce le dichiarazioni rese dal cittadino, su modulo che gli è inviato purché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dal comune, si considera presentata nel giorno in cui il cittadino ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.
6. Le pubbliche amministrazioni centrali e locali possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari, al fine di costruire una banca dati aggiornata del contribuente, ex [art. 59](#) D.Lgs 7 marzo 2005, nr 82. Le stesse convenzioni possono essere sottoscritte con altri enti pubblici o privati che gestiscono dati riferiti ai cittadini/contribuenti utili e necessari allo svolgimento dell'attività dell'ufficio tributi.
7. Il Comune può reperire i dati catastali utili allo svolgimento della propria attività grazie al sistema di fruizione e circolazione degli stessi dati gestito dall'Agenzia del Territorio.
8. Il soggetto gestore delle entrate comunali può, con apposite convenzioni, affidare ad altri gestori i servizi pubblici, od a soggetti privati in aggiunta alle funzioni che esercita, la distribuzione di materiale informativo, di moduli di dichiarazione, la stessa materiale raccolta delle dichiarazioni o comunicazioni rilevanti, quando ciò realizzi una migliore informazione ed una semplificazione degli adempimenti per i cittadini.

CAPO III DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 19 Materie oggetto dell'interpello

1. L'[art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212](#) ha introdotto l'istituto dell' "interpello del Contribuente". Detto istituto consente al Contribuente di presentare istanza rivolta ad ottenere pareri circa la corretta applicazione di disposizioni tributarie rispetto a casi concreti e personali, in via preventiva.
2. Oggetto dell'interpello è la disciplina degli aspetti sostanziali, procedurali o formali del rapporto tra Amministrazione finanziaria e Contribuente.
3. Sono esclusi dall'ambito di operatività dell'interpello tutte le istanze aventi ad oggetto riferimenti ad accertamenti tecnici², e dunque tutte le operazioni connesse alla definizione e all'attribuzione della rendita catastale, quali il classamento, il calcolo della consistenza e l'estimo catastale in generale.

Art. 20 Soggetti legittimati a presentare l'istanza

² Con riferimento [D.M. n. 209/2001](#)

1. Possono presentare istanza di interpello sia i contribuenti, sia quei soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso. Tra tali soggetti vi sono dunque: i richiedenti delle formalità ipotecarie e delle volture catastali; i notai e gli altri pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta; i coobbligati solidali (coloro per i quali è stata richiesta la formalità e la voltura e, nel caso di iscrizioni ipotecarie e rinnovazioni, i debitori contro cui è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca); il legale rappresentante e da qualsiasi altro soggetto munito di procura speciale o generale secondo la vigente disciplina civilistica.
2. Sono esclusi i soggetti portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria, gli ordini professionali, fatta eccezione per le istanze che hanno ad oggetto questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati.

Art. 21 **Presupposti per la presentazione dell'istanza**

1. I presupposti per la presentazione dell'istanza di interpello sono:
 - a) Interesse personale del Contribuente a conoscere il trattamento fiscale di una determinata fattispecie concreta;
 - b) Anteriorità della presentazione dell'istanza di interpello, rispetto al comportamento fiscale rilevante o all'attuazione della norma tributaria oggetto di interpello;
 - c) Sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma tributaria indicata dal Contribuente.
2. L'assenza di uno solo di questi presupposti determina l'inammissibilità dell'istanza presentata dal Contribuente. I singoli casi saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte degli organi competenti.

Art. 22 **Procedura**

1. L'interpello si propone per mezzo dell'invio di un'istanza redatta in carta libera.
2. L'istanza deve essere presentata, agli Uffici competenti alla gestione delle entrate tributarie, nelle seguenti modalità:
 - Consegnata a mano;
 - Spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
3. Qualora l'istanza pervenga presso un Amministrazione incompetente questi la trasmetterà all'apposita Amministrazione competente.
4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:
 - Dati identificativi del Contribuente o del suo legale rappresentante, del suo domicilio o dell'eventuale domiciliatario presso cui effettuare le comunicazioni da parte dell'Amministrazione, ed eventuali recapiti telefax o telematici;
 - Circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare;
 - Sottoscrizione del Contribuente o del suo legale rappresentante. In questo caso la mancata sottoscrizione è sanata se il Contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Amministrazione. In questo caso il termine entro il quale l'Amministrazione è tenuta a rispondere comincia a decorrere dalla data della sottoscrizione.
 - Il Contribuente deve indicare l'interpretazione normativa suggerita. Tale requisito non è prescritto a pena di inammissibilità.

5. In presenza di una causa di inammissibilità l'istanza non produce gli effetti tipici dell'interpello e di conseguenza il silenzio dell'Amministrazione nei termini previsti non può essere considerato assenso.
6. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione che non sia in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante. Tale documentazione è utile al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie oggetto dell'interpello, fatta salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti. Tale richiesta può essere effettuata una sola volta, al fine di evitare le lungaggini che tale procedura comporta, poiché, la stessa (eseguita nelle modalità prescritte per la risposta di cui al presente capo) interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, della documentazione integrativa. La spedizione di tale integrazione deve essere eseguita con le stesse modalità prescritte per l'interpello. Ulteriori inviti di integrazione non producono effetti sul decorso del termine fissato.

Art. 23 **Risposta ed effetti**

1. Il termine per la risposta all'istanza dell'interpellante è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora, su valutazione dell'Amministrazione competente, la risposta richieda un'istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga deve essere data notizia al Contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
2. Il termine giorni assegnato per la risposta decorre:
 - Nel caso di consegna diretta, dalla data in cui l'istanza di interpello è assunta al protocollo dell'Amministrazione;
 - In caso di spedizione a mezzo servizio postale, dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l'istanza;
 - Nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è sottoscritta;
 - Qualora l'Amministrazione interessata non sia autorizzata a rispondere, dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione competente;
 - Dalla data in cui l'Amministrazione competente riceve la documentazione integrativa richiesta al Contribuente.
3. La risposta scritta e motivata fornita dall'Amministrazione competente deve essere notificata all'interpellante nelle forme e nei modi di cui all'[art. 60](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro 90 o 120 giorni dalla data di ricezione dell'interpello.
4. La risposta può essere altresì comunicata all'interpellante nelle seguenti modalità:
 - Mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del Contribuente o di altro soggetto all'uopo indicato nell'istanza. La risposta si intende fornita alla data in cui il destinatario appone la firma sull'avviso di ricevimento;
 - Per via telematica, al recapito di telefax o e-mail indicato nell'istanza. In tal caso l'Amministrazione dovrà conservare la documentazione comprovante la data in cui la risposta si intende fornita ossia la data di inoltro della comunicazione.
5. La risposta dell'Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al solo richiedente.
6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del precedente comma, è nullo.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del Contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'Amministrazione oltre i termini indicati.

8. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal centoventesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
9. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del Contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito. Nel caso di omessa risposta si intende, infatti, che l'Amministrazione concorda con la soluzione prospettata dal Contribuente. Di conseguenza eventuali atti di accertamento emessi in difformità da detta soluzione sono nulli.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Pertanto il contribuente/cittadino non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza (ad esempio presentazione delle dichiarazioni, ecc.) alla data in cui l'ente avrà risposto all'interpello.

TITOLO III CONTROLLI

CAPO I PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 24 Disciplina dei controlli

1. Mediante motivato avviso d'accertamento d'ufficio o in rettifica o di altro atto impositivo, il Comune:
 - a) Provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal Contribuente in sede di dichiarazione e/o comunicazione o di versamento;
 - b) Procede alla rettifica della dichiarazione e/o comunicazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) Provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) Recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) Effettua i controlli sul territorio necessari all'individuazione delle occupazioni o pubblicità abusive;
 - f) Applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al Contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti (ex [art. 1, comma 87, della legge 549/95](#)). Tali atti possono altresì essere sottoscritti con firma digitale ed inviati a mezzo di posta certificata a tutti i contribuenti, e associazioni di professionisti che abbiano rilasciato al comune propri recapiti telematici.
3. Per le entrate tributarie il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta

con raccomandata con avviso di ricevimento, o con posta elettronica certificata, un apposito avviso.

4. Il Comune provvede alla notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, con o senza contestuale irrogazione delle sanzioni, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Contestualmente possono essere irrogate anche le relative sanzioni, nonché interessi, spese di procedura e di notifica.
5. L'avviso di accertamento deve contenere:
 - Gli estremi identificativi del contribuente destinatario dell'atto;
 - Gli elementi di fatto cui si riferisce la pretesa tributaria;
 - Le aliquote/tariffe applicate;
 - L'ammontare delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi, spese;
 - Indicazione del responsabile del procedimento;
 - Termini e modalità per la presentazione del ricorso ed indicazione dell'organo competente;
 - Indicazione del termine dei 60 giorni per usufruire del pagamento della sanzione in misura ridotta;
 - Motivazione dell'atto così come meglio specificata nell'articolo dedicato alla chiarezza degli atti;
 - Estremi della notifica;
 - Sottoscrizione del funzionario responsabile.
6. Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. Svolge qualora lo ritiene opportuno tutta l'attività istruttoria disciplinata dall'articolo seguente.
7. Il comune, con provvedimento adottato dal funzionario responsabile dell'ufficio competente, può conferire poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o a soggetti terzi, anche disgiuntamente, fatta eccezione per la contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs 285/1992 la cui procedura sanzionatoria resta di competenza degli uffici degli enti locali. I soggetti prescelti devono disporre delle credenziali di cui al comma [181 della legge 296/2006](#).
8. La procedura descritta trova applicazione anche per gli anni pregressi, e anche con riferimento ai tributi erariali nell'ipotesi di partecipazione dei comunali all'accertamento di tali entrate.

Art. 25 Poteri istruttori dell'ente e accertamento induttivo

1. Per l'espletamento dell'attività di controllo, gli uffici competenti, possono esercitare i poteri istruttori volti a chiarire la posizione tributaria del cittadino.
2. Gli uffici competenti al fine dell'esercizio di tali poteri istruttori, con atto motivato, possono:
 - a) Invitare i cittadini a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Le richieste fatte dall'ufficio e le risposte ricevute devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto anche dal cittadino o dal suo rappresentante i quali hanno diritto ad averne una copia.
 - b) Inviare ai cittadini questionari, redatti su appositi stampati, relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati. I questionari dovranno essere restituiti compilati nel termine di

60 giorni dalla richiesta. In caso di mancata restituzione o compilazione, o qualora questa ultima sia incompleta o infedele trova applicazione la sanzione amministrativa come risultato del combinato disposto degli articoli di cui al presente Titolo.

- c) Invitare i cittadini ad esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.
- 3. Qualora il cittadino non fornisca, nei termini, i dati e le notizie richieste, ovvero non presenti gli atti richiesti, l'Amministrazione può procedere alle ispezioni mediante accesso agli immobili del cittadino. Tale accesso è previsto e disciplinato dall'[art. 4, comma 5 della Legge 144/89](#) e dall'[art. 73, comma 2 del D.Lgs 507/93](#). Per quanto concerne la tutela dei diritti e delle garanzie del cittadino si fa rinvio all'[art. 12 dello Statuto del Contribuente](#), nonché alle norme del presente regolamento.
- 4. In caso di mancata collaborazione del cittadino o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, aventi i caratteri previsti dall'[art. 2729 c.c.](#) e dall'[art. 73, comma 3 D.lgs 507/93](#), tra le quali:
 - Rilevazioni per analogia: determinazione della superficie di un locale sulla base delle dimensioni di un altro locale soprastante o sottostante o adiacente (si pensi alle ville a schiera);
 - Rilevazioni induttive: determinazione della superficie sulla base delle dimensioni esterne del fabbricato.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di contestare le conclusioni a cui è giunto il Comune fornendo prova contraria.

Art. 26 Notificazione

- 1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al cittadino, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale o con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata, ovvero avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, del messo comunale appositamente nominato, secondo le procedure di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile che hanno efficacia generale.
- 2. Se il cittadino è presente di persona presso i locali dell'ufficio comunale, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
- 3. La notifica degli atti impositivi si ritiene efficace e quindi interrompe i termini di decadenza, per la Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questa compie tutte le formalità prescritte dalla legge e poste a suo carico. La data di ricezione degli atti impositivi è rilevante per il contribuente/destinatario, decorrendo da essa i termini per la proposizione del ricorso³.
- 4. Per la notifica degli atti impositivi, degli atti di invito al pagamento e di quelli relativi alle procedure esecutive delle entrate tributarie ed extratributarie il comune può avvalersi di più messi notificatori nominati con provvedimento formale dal funzionario responsabile dell'ufficio competente, nel rispetto delle procedure di cui al [comma 158 dell'art. 1 della l. 296/2006](#).

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

³ Sentenza Corte Costituzionale n. 477/2002

Art. 27
Oggetto

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del Contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento, con conseguente rideterminazione del dovuto.

Art. 28
Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi (es. modalità di determinazione dell'imposta per un fabbricato, suscettibile di valutazione può essere l'esclusione di un immobile come pertinenza).

Art. 29
Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile da parte del contribuente, né integrabile o modificabile da parte del Comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del Comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto, fatta eccezione per i casi in cui il Comune venga a conoscenza di elementi tali da determinare un diverso importo del dovuto rispetto a quello emerso nel corso del procedimento con adesione.
2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né ai fini extratributari.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto per legge⁴.

Art. 30
Responsabile del procedimento

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Art. 31
Attivazione della procedura su iniziativa del Comune – Invito a comparire

1. Il Comune può invitare il contribuente a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della data fissata, contenente:
 - Il giorno, l'ora e il luogo dell'incontro;
 - Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento;
 - Il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione, le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
 - I motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte.

⁴ DL 06.12.2011 nr 201, art. 13, comma 13estende l'applicazione delle disposizioni di cui al D.LGS 218/1997

2. Qualora il contribuente aderisca ai contenuti dell'invito, ovvero alla determinazione del dovuto operata dall'ufficio, deve darne comunicazione allo stesso ufficio che ha emesso l'atto e versare le somme così come determinate entro il mediante comunicazione al competente ufficio. Tale definizione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto per legge.
3. L'adesione e il pagamento effettuati entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione comporterà l'applicazione delle sanzioni nella misura del 50% di quanto disposto dal comma precedente.
4. All'adesione che interviene successivamente trova applicazione quanto stabilito negli articoli seguenti. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte in ragione di quanto disposto dal comune negli articoli seguenti, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. Il piano di rateazione può essere comunque meglio definito con l'ufficio tributi.
5. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima il comune provvederà al recupero coattivo dell'intera somma senza la necessità di notificare un ulteriore avviso.

Art. 32

Richiesta di rinvio e mancata comparizione del Contribuente

1. Il Contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 giorni prima della data stabilita, per non più di una volta , il rinvio dell'incontro. In tal caso, il Comune fissa una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo. E' fatto salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del Contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il Contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Art. 33

Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e Contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima saranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro, ovvero concordate telefonicamente e confermate a mezzo fax o e.mail.

Art. 34

Attivazione della procedura su iniziativa del Contribuente

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, non preceduto dal suddetto invito a comparire, il Contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione (60 giorni), con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un'istanza di accertamento con adesione in carta semplice, con indicazione di un recapito anche telefonico o e.mail. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 gg a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata comporta la rinuncia alla stessa.
2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

3. Il Contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.
4. Il Comune risponde alla richiesta del Contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
5. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Art. 35
Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal Contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto occorre indicare:
 - La motivazione dell'accertamento;
 - La liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi,
 - L'ammontare delle sanzioni dovute;
 - La modalità di pagamento prescelta (rateale o in un'unica soluzione).
3. Il Comune è tenuto a dare comunicazione scritta al Contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione, qualora questo non sia già presente nell'atto definito.

Art. 36
Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, il contribuente potrà beneficiare di un piano di rateazione che dovrà essere comunque richiesto prima della definizione del procedimento, nel rispetto di quanto segue:
 - fino a €2.000,00: massimo n. 10 rate mensili;
 - da €2.000,01 fino a € 10.000,00: massimo n. 15 rate mensili;
 - da €10.000,01: massimo n. 20 rate mensili.
3. L'importo della prima rata non può essere comunque inferiore ad € 50,00 e dovrà essere versato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il Contribuente deve, entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento, consegnare al Comune l'attestazione di versamento e il Comune rilascerà copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento in scadenza anche di una sola delle rate di cui ai commi precedenti, decadrà dal beneficio accordato e sarà tenuto ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento di tutto quanto dovuto, comprensivo dei relativi interessi, e del doppio delle sanzioni per omesso pagamento, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Nell'ipotesi di reiterazione dell'inadempimento al pagamento il comune da avvio alle procedure di recupero coattivo disciplinate negli appositi articoli, e senza necessità di un ulteriore avviso.

Art. 37
Perfezionamento dell'adesione ed esclusioni

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
2. Il procedimento descritto nel presente capo è inapplicabile alle attività accertative che scaturiscono dalla liquidazione del tributo effettuate sulla base dei dati indicati nella dichiarazione/denuncia nonché a quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o inesatta risposta a richieste formulate dall'ufficio.

CAPO III SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO

Art. 38 Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 39

Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione

1. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
2. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
4. Quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

CAPO IV PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI LA TUTELA CAUTELARE

Art. 40 Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate contestualmente agli atti impositivi di contestazione della violazione.
2. Nell'atto sono indicati i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, la tipologia e l'entità delle sanzioni applicate. L'atto altresì contiene l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo giurisdizionale al quale proporre l'impugnazione.

3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta disposta dalla legge di riferimento e dal presente regolamento, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 41

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
2. L'atto di contestazione contiene l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa. L'atto inoltre contiene l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo giurisdizionale al quale proporre l'impugnazione immediata.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
 - a) Adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento della sanzione indicata in misura ridotta (nelle percentuali disposte dalla legge e dal presente regolamento), insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
 - b) Produzione delle deduzioni difensive;
 - c) Impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
6. Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 42

Decadenza e prescrizione

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

Art. 43

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Art. 44

Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.
2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.
3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.
4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporne la sospensione.

Art. 45 Violazioni sanzionabili

IMU

Violazioni	Sanzione
Omessa presentazione dichiarazione	100% dell'imposta
Infedele dichiarazione	50% dell'imposta
Omissione o errore non incidente sull'ammontare dell'imposta	€51

TARSU

Violazioni	Sanzione
Omessa presentazione della denuncia (anche solo di variazione)	100% della tassa o maggiore tassa dovuta
Infedele denuncia Se incidente sul tributo	50% della maggiore imposta dovuta
Infedele denuncia Se non incidente sul tributo	NO SANZIONE
Mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti (compresi i questionari, anche nel caso di mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele)	€52,00
Violazioni puramente formali	NO SANZIONE
Omesso parziale e tardivo versamento	30% della tassa

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Violazioni	Sanzione
Omessa, tardiva e infedele presentazione della dichiarazione	Soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso
Omesso e tardiva pagamento dell'imposta o delle singole rate	Soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato

--	--

Art. 46
Ravvedimento

1. Per tutto quanto concerne il ravvedimento operoso si rimanda all'apposito Capo.

Art. 47
Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata con apposita delibera che verrà pubblicata nelle forme previste dalla legge ai fini dell'informazione del contribuente, in ragione della misura fissata per il tasso di interesse legale con decreto del Ministero delle Finanze. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1, si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 48
Rimborso

1. Il Contribuente può presentare al Comune istanza di rimborso delle somme versate e non dovute, o versate in eccedenza.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dalla data di pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. La somma di recupero da parte del Contribuente delle somme può derivare:
 - Da un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione della tassa;
 - Dalla comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;
 - Da una decisione definitiva in sede contenziosa;
 - Da ulteriori riscontri oggettivi.
4. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate vanno applicati gli interessi nella misura di cui all'articolo precedente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.
5. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrano i 180 giorni senza risposta da parte dell'ente, il Contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria competente territorialmente.
6. Il comune procede ad effettuare il rimborso delle entrate a partire da € 12,00 al di sotto di tale importo sarà ammessa la compensazione.
7. Le somme liquidate dal comune a titolo di rimborso per ciascun tributo possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con l'importo dovuto e ancora da versare per lo stesso tributo.

Art. 49
Violazioni formali

1. Le violazioni puramente formali non producono sanzioni.

CAPO V **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Art. 50 **Oggetto**

1. Il presente Capo disciplina il ravvedimento operoso del contribuente dinanzi a violazioni della norma impositiva che disciplina le entrate del presente regolamento e le cause di esonero nei tributi locali

Art. 51 **Cause ostante**

1. Costituisce causa ostante al ravvedimento l'avvio di un'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato o i coobbligati abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del Cittadino.

Art. 52

Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi e per altre violazioni

1. La sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) Ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) Ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) Ad un decimo del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Art. 53 **Procedura**

1. Competente alla gestione della procedura è il soggetto gestore dell'entrata comunale.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera dalla data di scadenza dell'adempimento omesso o irregolare.
3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

CAPO VI **CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

Art. 54 Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione di acquisizione delle entrate comunali di natura tributaria e patrimoniale, l'Amministrazione gestisce direttamente, e con le modalità esperte negli articoli seguenti, sia la fase di riscossione ordinaria che quella coattiva. Per la gestione del contenzioso può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni, ed ai quali potrà affidare la gestione dell'intera attività legale.

Art. 55 Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. A fine di evitare un danno ingiusto al Contribuente/Cittadino e per motivi di opportunità, il comune ha il potere, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al soggetto passivo per motivi non formali, di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi, e di rinunciare all'imposizione, nei casi in cui l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione derivi dalle seguenti situazioni:
 - a) Violazione del Regolamento;
 - b) Violazione di legge, nel rispetto dell'autonomia costituzionale degli [art. 114](#) e [118 Cost.](#);
 - c) Manifesta irragionevolezza per disparità di trattamento;
 - d) Difetto di comunicazione e lesione della buona fede del Contribuente;
 - e) Lesione del legittimo affidamento del Contribuente;
 - f) Difetto di motivazione;
 - g) Errore di persona;
 - h) Manifesto errore logico o di calcolo;
 - i) Errore sul presupposto dell'imposta;
 - j) Doppia imposizione;
 - k) Mancata considerazione dei pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
 - l) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - m) Sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negata;
 - n) Errore materiale del Contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
 - o) Rinuncia all'imposizione da parte dell'amministrazione.
2. L'autotutela può essere esercitata in via del tutto autonoma d'ufficio o su istanza di parte, nelle forme e nei modi meglio di seguito specificati.

Art. 56 Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) La definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) Il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi d'ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità;
 - c) La pendenza di un giudizio, comunque inerente;
 - d) L'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.
2. Se sulla questione si è formato un giudicato sostanziale, ovvero sul ricorso presentato dal contribuente il giudice tributario si è pronunciato con decisione irrevocabile, l'annullamento è possibile solo per motivi di illegittimità diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.

Art. 57
Procedimento e iniziativa del contribuente

1. L'atto può essere annullato anche su iniziativa del contribuente.
2. L'istanza del contribuente non è soggetta al rispetto di forme particolari. Può essere trasmessa una semplice memoria in carta libera, che contiene un'esposizione dei fatti cui allegare la documentazione utile a comprovare le tesi sostenute.
3. Le domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al funzionario responsabile, e la presentazione delle stesse non sospende i termini per il pagamento e per la proposizione del ricorso.
4. L'istanza di parte non comporta alcun obbligo giuridico di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere l'attività di accertamento già iniziata.
5. Dell'annullamento o della rinuncia ad imposizione è data motivata comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato e all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

TITOLO IV
RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 58
Oggetto

1. Il Comune gestisce in proprio la riscossione delle entrate comunali, ai sensi [dell'art. 149 D.Lgs 267/2000](#) e [dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388](#).
2. La riscossione coattiva in proprio può essere effettuata anche per mezzo dell'ingiunzione fiscale, così come disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e successive disposizioni, ad esclusione di qualsiasi rapporto concessionario sia in fase spontanea che coattiva, ovvero con l'adozione del rito ordinario secondo le norme del codice di rito.
3. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.
4. Non è concessionario della gestione di un entrata, ai sensi [dell'art. 53 del D.Lg. 446/97](#), il soggetto terzo che supporta gli uffici comunali nell'attività di controllo ed istruzione dei procedimenti.

Art. 59
Principi

1. L'attività di accertamento e di riscossione delle entrate è disciplinata nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, di riduzione degli adempimenti dei cittadini e di autonomia dell'ente.
2. L'azione degli uffici preposti alla gestione delle entrate è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

Art. 60
Limiti di esenzione

1. Si intendono quali limiti di esenzione per versamenti dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali valutate di modica entità, gli importi fino ai quali il versamento non è ripetibile dal contribuente.
2. Gli importi sono stabiliti sulla base delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente, del vantaggio economico della riscossione.
3. Per i casi nei quali il pagamento deve avvenire a seguito di denuncia del soggetto passivo sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

Tributi	Limiti di esenzione
IMU	€5
TARSU con esclusione della tassa giornaliera	€5

Detti limiti di esenzione sono intesi autonomamente per ogni singolo tributo e per ogni singola entrata, o accessorio, e per singola annualità.

4. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

Tributi	Limiti di esenzione
IMU	€30
TARSU con esclusione della tassa giornaliera	€30
Pubblicità	€ 15.

Detti limiti si intendono individuati nell'importo complessivo di imposta, sanzioni ed interessi.

5. Non si procederà al recupero coattivo delle entrate di importo inferiore ad € 30,00, comprensivo di sanzioni ed interessi. Tuttavia, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di non procedere al recupero coattivo qualora l'entità delle entrate sia inferiore alle spese necessarie per la loro riscossione.
6. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per tributi comunali o sanzioni amministrative o per ogni altra entrata dell'ente, è consentita al funzionario responsabile del servizio, o all'ufficiale della riscossione di concerto con l'ufficio legale, la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico.

Art. 61
Gestione della riscossione

1. La riscossione delle entrate proprie è effettuata con l'ausilio di tutte le modalità di velocizzazione dei pagamenti che assicurano la più ampia disponibilità di mezzi di pagamento e di punti di incasso nonché l'immediata trasmissione all'ente dei dati inerenti il versamento senza comportare oneri aggiuntivi per il cittadino.
2. Le somme dovute dal cittadino possono essere pagate:
 - Versamento diretto alla tesoreria del comune;
 - Versamento sul conto corrente postale o bancario del comune;
 - Operazioni bancarie o comunque rese disponibili dagli istituti creditizi;
 - Mezzi di pagamento elettronici e/o in web;
 - F24;
 - Ogni altro mezzo reso disponibile.

Art. 62
Il funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile cura l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata tributaria e o patrimoniale a lui affidata, ed in particolare:
 - a) controlla il corretto adempimento delle obbligazioni cui sono tenuti i cittadini per effetto di norme di legge, di regolamenti comunali o di un rapporto negoziale intervenuto con il comune;
 - b) sottoscrive gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e qualsiasi altro atto di recupero;
 - c) sottoscrive i provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/1910, qualora non via sia un apposito ufficiale della riscossione o responsabile dell'ufficio legale all'uopo preposto;
 - d) cura ogni atto del procedimento e tiene i rapporti con i cittadini interessati secondo l'[art. 4 della L. 241/90](#) qualora non via sia un apposito ufficiale della riscossione o responsabile dell'ufficio legale che in tal caso si occupa anche della gestione di tali rapporti;
 - e) esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e al responsabile legale, qualora non vi fossero e cura tutte le attività per la gestione del recupero del credito compresa la fase esecutiva mobiliare ed immobiliare, ove occorra anche con l'ausilio di soggetti privati, competenti per professionalità e mezzi, a coordinare con continuità le attività di riscossione sia nella fase monitoria che in quella esecutiva;
 - f) gestisce il contenzioso dell'ente qualora non vi sia altro soggetto a ciò preposto ed è abilitato alla rappresentanza in giudizio dell'ente;
 - g) sono escluse invece le attribuzioni e le prerogative di cui all'[art. 107 del D. Lgs 267/2000](#) che sono di competenza del responsabile del servizio finanziario (contabilità generale, bilancio e finanze).

Art. 63
Difesa e rappresentanza

1. Il comune sta in giudizio davanti alle commissioni tributarie mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, ai sensi [dell'art. 11 del D.Lg. 546/92](#).
2. La rappresentanza processuale può essere delegata al funzionario responsabile del tributo con specifico provvedimento motivato o con procura generale.
3. Il comune, nei giudizi di opposizione davanti al Giudice ordinario, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

Art. 64
La notifica

1. Gli atti della riscossione possono essere notificati dagli ufficiali della riscossione, dai messi comunali notificatori, dagli ufficiali giudiziari o da altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, l'ingiunzione è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta per il Comune nella data di spedizione.
2. Quando la notificazione dell'ingiunzione avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

3. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile e successive disposizioni, la notificazione dell'ingiunzione si ha per eseguita con il compimento di tutte le operazioni prescritte da detta norma.
4. I titoli esecutivi relativi alla riscossione coattiva dei tributi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per la riscossione delle altre entrate non sono previsti termini di decadenza.

Art. 65 **Ingiunzione fiscale: efficacia e termini**

1. L'atto di ingiunzione fiscale assume efficacia mediante l'apposizione della sottoscrizione del funzionario responsabile dell'entrata patrimoniale o tributaria del Comune, ovvero dall'ufficiale della riscossione o dal responsabile dell'ufficio legale ai sensi dell'[art. 229 del D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51](#).
2. Con l'atto di ingiunzione al debitore sarà ingiunto il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta/entrata, sanzioni, interessi, spese di procedura e di notifica.
3. Il debitore ingiunto deve adempire al pagamento nel termine di 30 giorni per le entrate patrimoniali e 60 giorni per quelle tributarie, dall'avvenuta notifica. In caso contrario può proporre opposizione all'ingiunzione negli stessi termini di cui sopra, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio per quanto concerne le entrate di natura patrimoniale, e dinanzi alla commissione tributaria per le entrate di natura tributaria. L'opposizione all'ingiunzione si propone solo per vizi propri dell'atto stesso.
4. Qualora il debitore non adempia nei termini di cui al comma 3, l'atto diviene definitivo e costituisce titolo, già dalla sua emissione, per l'esecuzione forzata sui beni del debitore da parte del Comune.
5. L'ente procede entro un anno dalla notifica dell'atto di ingiunzione fiscale all'avvio dell'esecuzione forzata sui beni del debitore. Qualora non si provveda entro il termine anzidetto, l'ente notificherà al debito un avviso di intimazione ad adempiere nel termine di cinque giorni dalla notifica. Decorsi 180 giorni l'atto di intimazione qualora non sia seguito dalle successive azioni esecutive perde efficacia.
6. Per le attività istruttorie e di organizzazione dei procedimenti di ingiunzione fiscale, il Comune può avvalersi di soggetti privati, competenti, per professionalità e mezzi, a coordinare tutte le attività.

Art. 66 **Imputazione dei pagamenti**

1. Il Comune non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
2. Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora.
3. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota.
4. Per quanto non è regolato dal presente articolo o da ulteriori disposizioni comunali si applicano le norme degli [artt. 1193 e 1194](#) del Codice civile

Art. 67 **Sospensione e dilazione dei termini - Interessi**

1. Con deliberazioni della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,

- interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata, ovvero il soggetto preposto, previo parere favorevole della Giunta Comunale, eccezionalmente consente la sospensione di 90 gg o rateizzazione del pagamento, qualora l'area servizi sociali segnali e certifichi situazioni di disagio economico-sociale, nonché per i soggetti che documentano precarie condizioni di salute.
 3. La rateizzazione avviene nelle forme seguenti:
 - fino a €2.000,00: massimo n. 10 rate mensili;
 - da €2.000,01 fino a € 10.000,00: massimo n. 15 rate mensili;
 - da €10.000,01: massimo n. 20 rate mensili.
 7. L'importo della prima rata non può essere comunque inferiore ad € 50,00 e dovrà essere versato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di concessione della rateizzazione. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
 4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il Contribuente deve consegnare al Comune l'attestazione di versamento.
 5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento in scadenza anche di una sola delle rate di cui ai commi precedenti, decadrà dal beneficio accordato e sarà tenuto ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento di tutto quanto dovuto, comprensivo dei relativi interessi entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
 6. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
 7. Le situazioni di cui al comma 2 devono essere provate fornendo la documentazione di riferimento, ovvero per mezzo di autocertificazione. Resta ferma la possibilità per l'Ente di provvedere ad eventuali verifiche.
 8. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni delle singole entrate purché vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini rispetto all'anno precedente.
 9. Il ricorso contro l'ingiunzione di pagamento, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ente ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza dell'autorità competente, con provvedimento motivato notificato al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Art. 68 **Espropriazione forzata**

1. Per la riscossione delle somme non pagate il Comune procede ad espropriazione forzata ovvero al fermo dei beni mobili registrati, sulla base dell'atto di ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo.
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme del codice di procedura civile, in quanto non derogate dalle norme del r.d. n. 639/1910, da quelle del D.L. n. 70/2011, nonché dalle disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/73 come successivamente integrate e modificate; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo del presente regolamento relativo alla notifica degli atti.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione sono esercitate dal funzionario responsabile del servizio o dall'ufficiale giudiziario ovvero da soggetto, esterno alla dotazione organica, in possesso della qualifica professionale necessaria ai sensi dell'art. 110 del D.L. 267/2000.
4. Il funzionario responsabile del servizio, ovvero i soggetti di cui al co. 3, annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito

registro recante: cognome e nome dell'ufficiale della riscossione intestatario del registro stesso, data e numero di inizio e di ultimazione delle annotazioni riportare sul registro; tipo di atto cui le annotazioni contenute nel registro si riferiscono.

5. Le successive pagine del registro, devono risultare suddivise in nove colonne così intestate: 1 - numero progressivo; 2 - data (giorno, mese, anno); 3 - specie dell'atto o del verbale; 4 - codice fiscale; 5 - contribuente; 6 - entrata; 7 - anno; 8 - importo; 9 - note

CAPO II **COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI**

Art. 69 **Oggetto**

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.
2. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal comune per il medesimo tributo.
3. Il credito per il quale il contribuente propone istanza di compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile, ovvero derivante da un atto dell'ufficio o da una pronuncia del giudice tributario.

Art. 70 **Compensazione verticale**

1. Il Contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo degli anni precedenti, senza interessi , purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il Contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro sessanta giorni dalla scadenza del pagamento, una istanza al funzionario responsabile dell'entrata, su moduli all'uopo predisposti e messi a disposizione dal comune, contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del Contribuente;
 - Istanza di autorizzazione alla compensazione del credito;
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 71 **Competenza sulla dichiarazione di compensazione**

1. Le istanze di autorizzazione alla compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale si intende effettuare la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette la documentazione ricevuta al funzionario competente.

- Il funzionario responsabile del tributo procede all'esame dell'istanza di compensazione entro 30 giorni dalla presentazione della stessa dandone comunicazione al contribuente.

TITOLO V
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 72
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato dal Comune di Ghemme per disciplinare l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, ad integrazione di quanto disposto dal D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e dalle successive modifiche e integrazioni, nonché adeguato alle pronunce giurisprudenziali formatasi in materia.
2. La tassa è applicata con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso, e con agevolazioni calmierate sul tessuto socio-economio del territorio ghemmese.
3. Il Regolamento fa riferimento in modo particolare ai seguenti aspetti:
 - Individuazione delle fattispecie imponibili;
 - Classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassati con la stessa tariffa;
 - Individuazione delle fattispecie che hanno diritto alle agevolazioni;
 - Criteri di determinazione delle tariffe da applicare.
4. Per la classificazione dei rifiuti, e per ogni attività riferita alla gestione in privativa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati si rinvia al “regolamento comunale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi”.

Art. 73
Poteri e obblighi del funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile della gestione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.

Art. 74
Definizioni

1. Le definizioni di rifiuto, produttore, utilizzatore ed ogni altra terminologia utilizzata nella regolamentazione dell'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono contenute nel “regolamento comunale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi”, al quale si rinvia per ogni chiarimento.

Art. 75
Classificazione dei rifiuti

1. La classificazione dei rifiuti si effettua in conformità a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 “Testo Unico Ambiente” e successive modifiche ed integrazioni. A tal proposito si rinvia al “regolamento comunale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi”.

2. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti ed individuati dal menzionato regolamento, è sottratto alla privativa comunale e pertanto obbligo del produttore smaltirli in proprio e sono dunque esenti dal pagamento della tassa. I produttori di tali rifiuti dovranno fornire prova al comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile.
3. Qualora sulla stessa superficie vengano prodotti sia rifiuti pericolosi o speciali non assimilati che rifiuti urbani ed assimilati, la tassa dovrà essere versata in ragione della superficie di produzione (ad esempio ufficio o locali di vendita per imprese agroalimentari).
4. E' vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, e i rifiuti pericolosi tra loro.

Art. 76
Rifiuti sanitari non pericolosi

1. Sono assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi provenienti dall'esercizio di attività sanitarie, quali:
 - Rifiuti derivanti dalla preparazione di pasti provenienti dalla cucina e dall'attività di ristorazione;
 - Residui di pasti provenienti dai reparti di degenza, esclusi quelli dei reparti dedicati a patologie infettive;
 - Vetro;
 - Carta;
 - Cartone;
 - Plastica;
 - Metalli;
 - Imballaggi;
 - Materiali ingombranti da conferire in raccolta differenziata e gestiti dal comune;
 - Tutti i rifiuti gestiti in autonomia dal comune;
 - Lenzuola;
 - Spazzatura;
 - Indumenti;
 - Rifiuti provenienti da attività di giardinaggio;
 - Gessi ortopedici;
 - Assorbenti igienici anche non puliti non provenienti da reparti di degenza per la cura di patologie infettive;
 - Bende non provenienti da reparti di degenza per la cura di patologie infettive;
 - Rifiuti sanitari a rischio infettivo sottoposti a procedimento di sterilizzazione a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
2. I rifiuti elencati, in quanto assimilati agli urbani sono sottoposti a tassazione ⁵

Art. 77
Rifiuti cimiteriali

1. Sono considerati urbani i rifiuti provenienti da attività cimiteriali, come:
 - Materiali lapidei;
 - Materiali inerti (pietrisco, sabbia, ghiaia);
 - Terre di scavo, smurature e similari;
 - Oggetti metallici contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, o asportate prima di tali processi;

⁵ Cass. 12 giugno 2009 nr 13711

- Ogni altro rifiuto proveniente da tale attività.
- 2. La gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti cimiteriali avviene nel rispetto delle modalità dettagliatamente disciplinate dall'art. 21 del "regolamento comunale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi".

Art. 78 Imballaggi

1. L'imballaggio è il prodotto composto da materiali di diversa natura adibito al contenimento, alla protezione, alla manipolazione, alla presentazione e alla consegna di determinate merci che vanno dalle materie prime al prodotto finito; sono imballaggi anche gli articoli a perdere che sono utilizzati per le medesime finalità.
2. L'imballaggio si distingue in:
 - Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: concepito come unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; tale tipo di imballaggio è il rifiuto che maggiormente proviene dagli insediamenti abitativi;
 - Imballaggio multiplo o secondario: concepito per raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venduto all'utente o al consumatore finale, o che venga utilizzato solo per meglio disporre le unità di vendita. Questa tipologia di imballaggio se rimosso dal prodotto non ne altera le caratteristiche; tale tipo di imballaggio è un rifiuto che proviene dagli insediamenti abitativi e da superfici di attività economiche (per esempio i cartoni contenenti diverse bottiglie di latte o acqua);
 - Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: concepito in modo da evitare o agevolare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi secondari, nonché di evitare danni connessi al trasporto; sono esclusi da questa categoria i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. Tale tipo di imballaggio è un rifiuto che proviene maggiormente dalla superfici di attività economiche (per esempio scatolone che contiene più cartoni che raggruppano bottiglie di latte).
3. Il costo per lo smaltimento degli imballaggi è ripartito tra i produttori (fornitori, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti) e gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni).
4. E' vietato:
 - Lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - Il conferimento nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualunque natura. Gli imballaggi secondari che non vengono restituiti agli utilizzatori – come definiti al comma precedente – dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio di smaltimento urbano in regime di raccolta differenziata.
5. La gestione del servizio di smaltimento degli imballaggi avviene nel rispetto delle modalità dettagliatamente disciplinate dall'art. 21 del "regolamento comunale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi".

Art. 79 Sottoprodotti e i residui non rifiuto

1. Il Testo Unico Ambiente esclude dalla categoria di rifiuto i sottoprodotti, e come tale la disciplina impositiva TARSU non trova applicazione per le superfici ove tali sostanze sono prodotte.
2. Sono considerati sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del Testo Unico innanzi richiamato, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo

non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato.

A tal proposito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può stabilire dei criteri qualitativi e quantitativi da cui dipende tale qualifica di sottoprodotto, ai quali il produttore dovrà uniformarsi.

3. I soggetti che affermano di produrre tale tipologia di materiale e di gestirla come sopra specificato, che pertanto non può essere qualificato rifiuto, dovranno fornirne prova con adeguata documentazione attestante la natura merceologica del prodotto e le modalità di utilizzo, nonché ogni altra documentazione specifica che l'amministrazione si riserva di richiedere.
4. Qualora i produttori non avviano un processo di recupero dei sottoprodotti, gli stessi sono considerati rifiuti e pertanto devono essere conferiti al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per la raccolta differenziata; in tal caso le superfici di produzione sono considerate oggetto di tassazione.
5. Sono considerati residui non rifiuto gli elementi indicati dall'art. 185 del Testo Unico Ambiente, tra i quali: il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; i materiali esplosivi in disuso; paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
6. Le superfici che producono sostanze non rifiuto non sono oggetto di tassazione, fermo restando l'onere a carico del contribuente di provare con ogni mezzo le caratteristiche del materiale prodotto, avvalendosi altresì di autocertificazioni, nonché di ogni altra documentazione che il comune si riserva di richiedere.

Art. 80

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione della tassa, conformemente a quanto previsto dall'[art. 62 del D.Lgs 507/93](#), è rappresentato dalla occupazione o detenzione di locali ed aree, anche scoperte, a qualsiasi uso destinate, posti nel territorio del comune di Ghemme, in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto, sia esso domestico o speciale assimilato all'urbano, conferibile in quanto tale al servizio pubblico di raccolta; e la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. E' pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta.⁶
3. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale⁷.
4. Per gli immobili siti a cavallo tra due comuni il tributo spetta al comune di Ghemme qualora l'accesso allo stesso insista sul territorio comunale. Qualora vi siano più accessi situati nei

⁶ Cass. 18 novembre 2004 nr 21809

⁷ Cass. 18 febbraio 2009 nr 3829

due comuni idonei alla fuoriuscita di rifiuti, il comune determina la tassa sulla base della porzione di superficie imponibile ubicata sul proprio territorio.

5. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non e' dovuto grava sul soggetto interessato all'esenzione⁸, come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

Art. 81 Presupposto soggettivo

1. Soggetto attivo TARSU è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Soggetto passivo TARSU è colui che occupa (esercita sul bene poteri connessi al suo godimento) e/o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
3. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo o detenzione abusivo.
4. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
5. Nell'ipotesi di locazione di locali per un periodo inferiore a tre mesi il soggetto passivo resta il soggetto locatore dell'immobile, che potrà eventualmente inserire il costo del servizio nel contratto di locazione.

Art. 82 Locali tassabili

1. Sono oggetto di imposizione tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione che viene data loro, esistenti in qualsiasi costruzione sia essa infissa o solo posata sul suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono pertanto tassabili:
 - I vani principali delle abitazioni quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
 - I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda⁹, anticamera ecc.;
 - I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio¹⁰ eccetera; rientrano in tale ambito anche i locali dei cosiddetti "casseri", di pertinenza delle abitazioni qualora siano inutilizzabili nel rispetto delle caratteristiche che determinano l'esenzione per gli altri locali e previste in tale articolo ed in quelli che seguono;
 - I vani principali, accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;
 - I vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;

⁸ Cass. 27 settembre 2007 nr 20359

⁹ Per veranda si intende il balconato chiuso con vetrata.

¹⁰ Cass. 21 dicembre 2011 n. 28003

- Tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
 - Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
 - Tutti i vani principali, accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari - escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali - e relative pertinenze, come i locali destinati alle medicazioni, le sale operatorie e mortuarie, i laboratori di analisi;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere e di energia, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, palchettisti e posatori di moquettes, apicoltori, viticoltori, gestori di discariche, autofficine, carrozzerie e simili, negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d'arte ecc.;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto ammesso dallo Stato;
 - Cabine telefoniche aperte al pubblico (la cui superficie di tassazione si individua con il perimetro esterno della cabina che poggia sul suolo); celle frigorifere degli stand espositivi di attività di commercio all'ingrosso di frutta e verdura site anche nei mercati comunali¹¹;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell'abitazione colonica ovvero fabbricato rurale, ad eccezione dei locali strumentali all'attività agricola come meglio di seguito specificato.
3. Sono altresì oggetto di tassazione i locali utilizzati sporadicamente e/o discontinuamente nella misura meglio specificata negli articoli di riferimento del presente regolamento, nonché quelli che non sono utilizzati per esigenze soggettive dell'occupante ma che comunque sono utilizzabili e come tali idonei alla produzione di rifiuti soprattutto se dotati di mobilio e/o di allacci alle utenze domestiche (come ad esempio il soggetto utilizzatore dell'immobile che si trovi in stato di ricovero ospedaliero, o di cura ovvero in stato di arresto)¹².
 4. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili (sia ad uso abitativo che non) dotati di mobilio e/o di allacci alle utenze (come energia elettrica, acqua, gas), anche se inagibili o inabitabili.
 5. Resta a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l'obbligo di pagamento a suo carico, ma non l'imposizione a carico del proprietario dell'immobile, fatta eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione l'immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.
 6. Non sono oggetto di imposizione i locali o quella parte degli stessi ove si producono costantemente rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi¹³. La tassa è determinata sulla parte della superficie ove vi è la produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani.
 7. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
 8. Le esenzioni previste per i locali tassabili sono disciplinate negli articoli che seguono.

¹¹ Cass. 23 novembre 2004 nr 22094

¹² CTR Puglia 2 dicembre 2005 nr 150

¹³ Tali rifiuti sono sottratti allo smaltimento in regime di privativa; sarà il produttore a provvedere allo smaltimento degli stessi.

Art. 83
Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti

1. Sono soggette al tributo anche i locali e le aree non utilizzate ma che risultino, comunque, essere predisposte all'utilizzo.
2. Sono considerati predisposti all'utilizzo le aree e i locali dotati di arredamento, di allacciamento alle utenze elettriche, gas, acqua, di impianti e attrezzature, ovvero qualora risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione all'esercizio di un'attività nei locali e nelle aree medesime.
3. Resta comunque a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso dei locali e delle aree con obiettive condizioni che ostano alla produzione di rifiuti, come: natura e assetto delle superfici che ne determinano l'impraticabilità; interclusione al passaggio; altezza dei locali non superiore ad 150 cm; non presidiati o a ciclo chiuso; assenza di allacci ai servizi a rete.
4. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
5. Il Comune si riserva di valutare l'inidoneità alla produzione di rifiuti di locali ed aree così come indicate dal contribuente.

Art. 84
Arearie scoperte tassabili

1. Sono considerate aree tassabili le superfici operative, vale a dire le aree sulle quali si svolge un'attività propria indipendentemente dalla circostanza che sia simile o differente rispetto a quella svolta nel locale tassabile; pertanto tali aree possiedono una autonoma potenzialità alla produzione di rifiuti.
2. Sono imponibili:
 - Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
 - Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, di lavaggio autoveicoli, nonché l'area scoperta destinata a servizio degli impianti, quale ad esempio gli accessi alla strada pubblica, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati, ad esempio l'area per il cambio di olio;
 - Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o del personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
 - Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati;
 - I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali ad esempio i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi realizzati su aree pubbliche e date in concessione a privati¹⁴. Non sono da considerarsi tali i parcheggi di abitazioni private che sono invece esenti dal pagamento della tassa;
 - Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale;

¹⁴ Cass., sent. 15 novembre 2000, n. 14770

- Le aree scoperte di uso comune dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati.
- 3. Sono comunque tassabili tutte le aree scoperte operative delle attività economiche a prescindere dalla circostanza che si tratti di aree operative ovvero accessorie o pertinenziali, a differenza delle aree scoperte di civili abitazioni siano esse accessorie o pertinenziali.

Art. 85

Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è svolta un'attività economica e professionale la tassa è commisurata con applicazione della tariffa prevista per ogni singola fattispecie sulla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 86

Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti

1. Il Comune ha proceduto in conformità a quanto disposto dall'[art.79, comma 2 D.Lgs 507/93](#), alla classificazione delle categorie dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa appositamente prevista.

Categoria	
A	LOCALI DI ABITAZIONE
1	abitazioni civili
2	abitazioni monoutenza
3	abitazioni ad uso discontinuo
4	alberghi e pensioni
5	pertinenze di abitazioni civili (cat. catastali C2-C6-C7)
B	UFFICI PUBBLICI, PRIVATI ED ENTI
1	uffici - studi professionali
2	medici e dentisti
3	istituti bancari e di credito
4	ricoveri pubblici e privati, ospizi, caserme
C	
1	alimentari e drogherie
2	fiori e piante
3	Macellerie
4	Panetterie
5	bar e caffè
6	Pizzerie
7	ristoranti e trattorie
8	frutta e verdura
9	gastronomie, salumerie
10	Pasticcerie
11	supermercati di superficie superiore a 150 mq.

12	Cinema
13	pub – birrerie
14	Pescherie
D	
1	mercerie e abbigliamento
2	edicole, tabacchi, cartolerie
3	farmacie, erboristeria, ortopedia
4	cine, foto, ottica
5	Ferramenta
6	gioiellerie, oreficerie, argenterie
7	elettrodomestici, radio, video
8	Calzature
9	colori e vernici
10	articoli sportivi
11	negozi vari
12	profumerie, bigiotterie
E	
1	Lavanderie
2	Carrozzerie
3	cicli e moto
4	grandi magazzini ed esposizioni commerciali superiori a 150 mq.
5	Meccanici
6	parrucchieri donna, estetisti
7	parrucchieri uomo, barbieri
8	distributori carburante
9	laboratori artigianali, industriali, magazzini ed aree scoperte operative
10	tappezzieri e materassai
11	Calzolai
12	circoli aziendali e ricreativi
13	copisterie, eliografie e tipografie
F	SCUOLE
1	scuola elementare
2	scuola media inferiore
3	asilo nido
4	scuola materna

Art. 87

Modalità di applicazione della tassa - Natura della tassa e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui gli stessi sono destinati e al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte, ovvero la parte calpestabile. Sono pertanto esclusi dal computo i muri perimetrali ed interni e le parti sottratte ad imposizione.
4. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato non si computano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
5. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138*.
Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio o di altri data base a disposizione del Comune. Qualora la superficie calpestabile risulti essere superiore all'80% della superficie catastale, la stessa viene presa come riferimento ai fini della commisurazione della tassa (superficie calpestabile mq 100 – superficie catastale mq 80 – superficie imponibile mq 100).
Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal *regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701*, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.
6. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 88 Avviso di pagamento

1. Il Comune predispone ed invia, con riferimento alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani, ad ogni Contribuente, con anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento. L'avviso contiene l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal Contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il Comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.
2. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.
3. Il mancato invio o ricevimento dell'avviso, ovvero l'errata indicazione del dovuto contenuto nello stesso, non esime il Contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.
4. Il Contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale tassa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.

Art. 89 Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'[art.61 D.Lgs 507/93](#), in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 dello

stesso art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

Art. 90 **Deliberazioni tariffarie**

1. Il Comune deve, entro la data di approvazione del bilancio, deliberare le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree. Qualora non venisse adottata alcuna deliberazione tariffaria, saranno prorogate le tariffe vigenti nell'anno in corso.
2. Il Comune può anche adottare una deliberazione tariffaria che abbia effetto retroattivo, al fine di ridurre tariffe che risultino essere sproporzionate in relazione alla capacità di date aree di produrre rifiuti.

Art. 91 **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
4. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuata l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio. A tal fine non è sufficiente la prova dell'avvenuto cambio di residenza anagrafica, considerato che tale variazione non esclude la cessazione della detenzione dell'immobile oggetto di tassazione.
6. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area.

Art. 92 **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. E' istituita ai sensi dell'[art. 77 del D.L.gs. 507/1993](#), come sostituito dalla lettera g) dell'art. 3, comma 68 della Legge 28/12/1995, n. 549, la Tassa Giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tassa è applicata anche alle aree private soggette a produzione di rifiuti solidi urbani interni messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.
3. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non continuativi.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.
5. Qualora non vi fosse una determinata voce d'uso nella classificazione vigente della categoria, per il conteggio di cui al comma precedente è utilizzato l'ammontare della tassa

- annuale della categoria recanti voci d'uso assimilabili per attitudine qualitativa e quantitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani interni.
6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo non sussiste, in quanto l'adempimento è assolto dal Contribuente a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla *Tosap* (tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche), con un modulo di versamento predisposto dal comune o, in mancanza di richiesta di autorizzazione per l'uso temporaneo, mediante versamento diretto, senza la compilazione di tale modulo, alla Tesoreria Comunale, ovvero ai dipendenti comunali a ciò deputati.
 7. Il versamento deve essere effettuato, qualora vi sia l'autorizzazione, entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione o, in mancanza, all'atto dell'occupazione.
 8. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti essere stata versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata con l'applicazione di sanzioni, interessi e accessori. A riguardo trova applicazione quanto stabilito nell'apposito Capo.
 9. Alla tassa giornaliera non si aggiunge l'ulteriore percentuale derivante dall'applicazione del tributo provinciale, poiché la riscossione viene effettuata tramite autoliquidazione o versamento diretto.

Art. 93
Addizionale provinciale

1. La tariffa TARSU deve essere maggiorata del 10% corrispondente alla addizionale ex E.C.A. e M.E.C.A. così come previsto dal R.D.L. n. 2145 del 1937 e di un tributo provinciale, deliberato dalla Giunta provinciale, in misura non inferiore all'1 % e non superiore al 5 % così come previsto dall'[art. 19 del D.Lgs n. 504 del 1992](#).

CAPO III
ESENZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI

Art. 94
Esenzioni dalla tassa

1. Non sono soggette alla tassa le seguenti fattispecie:
 - I locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali e le aree situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza) o per l'uso cui sono stabilmente destinate (quali locali e aree con sporadica presenza dell'uomo, ovvero di produzione a ciclo chiuso, nonché depositi di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali alla rinfusa, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, saune limitatamente alla superficie destinata a tale attività, ecc.);
 - I locali e le aree che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità come ad esempio per gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, non arredati e privi di suppellettili purché tale condizione perduri da almeno un anno; alloggi con interventi di ristrutturazione che li rendono né agibili, né abitabili limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;

- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e aree scoperte accessorie o pertinenziali a locali tassati diversi dalle civili abitazioni (aree diverse dalle aree verde quali balconi, terrazzi e simili);
 - Locali di civile abitazione che sono posti interamente in ristrutturazione e i cui detriti o materiale di cantiere vengono consegnati alle ditte/imprese addette ai lavori; tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;
 - Aree comuni del condominio di cui all'[art. 1117](#) del Codice Civile, anche se possono produrre rifiuti, salvo che tali aree siano occupate o detenute in via esclusiva, come l'alloggio del portiere;
 - Aree di manovra di pertinenza di attività commerciali/industriali inidonee alla produzione di rifiuti solidi urbani o assimilati agli urbani;
 - Immobili che si trovano in grave stato di degrado ed inutilizzabilità, da comprovare con apposita documentazione;
 - Le aree e i locali dove vi è l'esercizio diretto del culto ammesso dallo Stato, esclusi i locali di diversa destinazione per i quali è prevista apposita riduzione tariffaria;
 - I locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
 - Immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data dell'evacuazione;
 - I fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola come meglio specificato nell'articolo agli stessi dedicato.
 - I locali adibiti a sedi, uffici, e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - Le superfici delle strutture sanitarie così come individuate nel relativo articolo;
 - Le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadrati, utilizzate da persone sole di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi sulla base delle norme vigenti.
 3. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, che dimostri non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
 4. L'esenzione è concessa, qualora via sia un'apposita richiesta dell'interessato, a partire dalla data della richiesta e sino al momento in ci sussistono le condizioni che la giustificano Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla prova della sussistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione. Resta ferma la possibilità per l'istante di consegnare un'autocertificazione. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.
 5. Il Contribuente deve denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto all'esenzione. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo all'esenzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capo. La tassa in misura intera comincerà a decorrere dal momento in cui sono venute meno le condizioni che hanno determinato l'esenzione.

Art. 95
Riduzioni e agevolazioni

1. Sono previste delle riduzioni della tassa nei seguenti casi:
 - riduzione del 30% della tariffa ordinaria qualora in un'abitazione vi sia un solo abitante. Qualora dalle risultanze anagrafiche dovesse emergere la residenza nella stessa abitazione di più di una persona, sarà concessa la riduzione solo a condizione di bonifica delle stesse risultanze;
 - riduzione del 10% della tariffa ordinaria per le abitazioni e/o locali tenuti a disposizione per uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia indicata nella denuncia originaria o di variazione;
 - detrazione pari ad € 15,00 per componente del nucleo familiare, per le utenze domestiche che aderiscono a programmi di compostaggio promossi dall'amministrazione comunale. Tale detrazione è applicata sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dal bimestre solare successivo a quello di accettazione della richiesta. La stessa è cumulabile con le altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento, fatta eccezione per le ipotesi di uso discontinuo.
 - del 80% della tariffa ordinaria per i locali annessi a quelli adibiti esclusivamente all'esercizio del culto, ammesso dallo Stato, quali canoniche, locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto;
 - del 50% della tariffa ordinaria, prevista per le abitazioni, per gli immobili censiti nelle cat. C2 (Magazzini, depositi) – C6 (Stalle, rimesse, autorimesse) – C7 (tettoie) di pertinenza alle abitazioni civili.
2. La riduzione è concessa, qualora via sia un'apposita richiesta dell'interessato, a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda. Alla stessa dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla prova della sussistenza delle condizioni che giustificano la riduzione. Resta ferma la possibilità per l'istante di consegnare un'autocertificazione. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.
3. L'agevolazione compete sino al momento in cui sussistono le condizioni oggettive e soggettive che la giustificano e non necessita di rinnovo.
4. Il Contribuente deve denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto alla riduzione. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo alla riduzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capo. La tassa in misura intera comincerà a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per le agevolazioni.
5. La riduzione delle tasse previste dal comma 1 ultimo periodo, per il solo anno 2012, verrà applicata d'ufficio dal Comune di Ghemme.

Art. 96
Attività agricole e connesse

1. Sono esenti dal pagamento della TARSU tutti i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 c.c..
2. Per beneficiare dell'agevolazione disposta i soggetti interessati dovranno presentare un'autocertificazione con la dichiarazione di svolgere attività agricola e/o connessa, di essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., con individuazione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività richiamate. Tale autocertificazione dovrà essere corredata da ogni documento utile a comprovare la dichiarazione emessa.

3. Il comune si riserva il potere di verificare in qualsiasi momento, ed indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento dell'esenzione, la veridicità delle dichiarazioni emerse.
4. Sono allo stesso modo esclusi dal pagamento della tassa le stalle ed i fienili ad uso agricolo, nonché le serre a terra.
5. Sono soggetti al pagamento della tassa:
 - Locali ad uso agritouristico per i quali trova applicazione una riduzione pari al 50% della tariffa ordinaria prevista dalla delibera comunale per la categoria di riferimento;
 - Locali strumentali all'attività agricola: in tale categoria locali per la vendita di prodotti agricoli;
 - Serre fisse e serre a terra: sono imponibili solo quelle aperte al pubblico per la vendita o per fini espositivi nella misura del 50% della tariffa ordinaria, disposta con delibera comunale per la categoria di riferimento.

CAPO IV VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 97 Importi minimi

1. L'importo minimo per il pagamento ordinario della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con esclusione della tassa giornaliera è pari ad €5,00.

Art. 98 Modalità di versamento

1. Il versamento della tassa può essere effettuato nelle modalità indicate dal Comune nell'avviso di pagamento, quali ad esempio:
 - Tramite c/c postale intestato alla tesoreria del Comune;
 - Tramite sistema bancario;
 - Tramite carta di credito o bancomat anche accedendo al Portale Comunale;
 - Attraverso rete informatica;
 - Con tutti i sistemi di multicanalità in comune commercio attivati dal comune.
2. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo – (L. 296/2006).

Art. 99 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARSU per le scuole di ogni ordine e grado è lo Stato, che stanzia in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo¹⁵.
2. Tale disposto trova applicazione solo per le scuole statali e non per quelle private o gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubbliche; queste ultime sono soggetti passivi TARSU e pertanto tenuti al pagamento della tassa direttamente.

¹⁵ Sentenza della Corte di Cassazione del 19 aprile 2000.

Art. 100

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali integrati

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. I condomini sono tenuti a verificare la presentazione della denuncia da parte del gestore, in quanto agli stessi il comune può comunque notificare gli atti impositivi limitatamente alla porzione dei locali agli stessi attribuiti.

Art. 101

Pluralità di attività

1. Qualora sulle stesse superfici siano svolte attività differenti e condotte da soggetti distinti, il pagamento della tassa deve essere effettuato in considerazione delle seguenti fattispecie:
 - Superfici fisicamente separate o ben individuabili: ogni contribuente paga sulla base della superficie esclusivamente detenuta. Non si configura in tale ipotesi una obbligazione solidale;
 - Superfici utilizzate in comune “complementari”: ogni contribuente a seguito di una suddivisione proporzionale alla quota individuale paga sulla base della superficie individuata. Nell’ipotesi di mancato pagamento dell’intero sussiste un addebito solidale;
 - Utilizzo promiscuo delle stesse superfici: applicazione della media delle tariffe previste per ogni singola attività svolta e ripartizione per ogni contribuente della tassa corrispondente. Si configura in questa ipotesi un’obbligazione solidale così come per le abitazioni civili.

CAPO V

DICHIARAZIONE O DENUNCIA

Art. 102

Denunce di inizio occupazione o detenzione – generalità e contenuto

1. Entro il 20 gennaio successivo all’occupazione o detenzione di locali, il soggetto passivo deve presentare una denuncia relativa ai locali e alle aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia deve contenere l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del soggetto intestatario dell’immobile, nonché dei componenti del nucleo familiare ovvero di conviventi che detengono contemporaneamente l’immobile per il quale si presenta la denuncia, e il numero degli stessi; Per quanto concerne le persone giuridiche, la denuncia deve altresì indicare partita Iva, la denominazione e lo scopo sociale o istituzionale dell’ente, istituto, associazione, società, nonché le relative sedi legali ed effettive, principali e secondarie, e tutti gli elementi identificativi delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione; i dati catastali dell’immobile; i dati identificativi dell’ubicazione dell’immobile; la destinazione d’uso dell’immobile, delle ripartizioni interne allegando planimetria; l’indicazione del locatore e del locatario con relativi dati anagrafici; data inizio dell’occupazione o detenzione; data fine dell’occupazione o detenzione; Individuazione della qualità e quantità dei rifiuti prodotti al fine della denuncia relativa a locali e aree di

produzione di rifiuti speciali e dei sottoprodotti; tanto al fine di ottenere il corrispondente piano agevolativo; Indicazioni relative alle variazioni; nonché ogni altro riferimento utile alla gestione della tassa. Salvo comprovati casi di esclusione o esenzione, la superficie di riferimento ai fini della tassa non può essere inferiore all'80 % della superficie catastale ai sensi dell'art. 1, comma 340, della Legge n. 311/2004.

3. La denuncia deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale. L'ufficio competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di invio da parte del contribuente. Il comune nell'ottica di una maggiore e fattiva collaborazione con il contribuente ha istituito un servizio di invio on line della denuncia mediante accesso al Portale comunale, sezione: Ghemme Digitale "Dichiarazioni ed istanze". Il modulo predisposto contiene tutte le informazioni utili all'ufficio per la determinazione della tassa dovuta. Al termine della compilazione la stessa deve essere firmata digitalmente dal contribuente a mezzo firma digitale o elettronica (quest'ultima rilasciata dal sistema informatico a seguito di richiesta formulata on line dal contribuente) ed inviata. Al momento dell'invio il sistema rilascia al contribuente un documento di sintesi indicante le generalità della denuncia e l'ora e il giorno di spedizione, che fa fede ai fini della tempestività dell'adempimento nei confronti dell'ente. Il contribuente riceve di ritorno il protocollo attribuito alla denuncia dall'ufficio competente di convalida della stessa.
4. La denuncia è unica per tutte le unità immobiliari detenute nello stesso Comune. Questo tuttavia non unifica gli obblighi tributari relativi ai singoli cespiti serviti, la cui tassabilità dipende da presupposti autonomi.
5. La denuncia, presentata all'inizio dell'occupazione o della detenzione, è valida anche per gli anni successivi nei casi in cui non siano intervenute delle variazioni.
6. L'accertamento notificato al Contribuente per omessa denuncia e dallo stesso non contestato, rappresenta un atto sostitutivo della denuncia e come tale presupposto per la riscossione del tributo.

Art. 103 **Denunce di variazione e cessazione**

1. Qualora vi siano state delle variazioni nelle condizioni di tassabilità, il soggetto passivo è tenuto a denunciare, nelle stesse forme previste per la denuncia originaria, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti una modifica dell'ammontare della tassa o che comunque influisca sulla riscossione e applicazione del tributo, in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La variazione denunciata decorrerà, ai fini della determinazione del tributo, dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata una denuncia di cessazione che deve essere debitamente accertata, e che da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
3. L'accertamento notificato al Contribuente per omessa denuncia e dallo stesso non contestato, rappresenta un atto sostitutivo della denuncia e come tale presupposto per la riscossione del tributo.
4. Le forme e modalità di trasmissione della denuncia sono quelle stabilite nell'articolo riferito alle denunce di inizio occupazione o detenzione.

Art. 104
Locazione: soggetto obbligato ad effettuare la denuncia

1. In un rapporto di locazione la denuncia di inizio detenzione dei locali deve essere predisposta e presentata dal locatario, obbligato a denunciare anche l'avvenuta cessazione di utilizzo degli stessi.

Art. 105
Forma e modalità di trasmissione della denuncia

1. La denuncia va redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali.
2. L'ufficio comunale competente rilascia copia del frontespizio della denuncia protocollata. Qualora la denuncia dovesse essere stata spedita, la stessa si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
3. La denuncia può essere presentata avvalendosi degli strumenti informatici messi a disposizione dal comune nelle forme e nei modi disposti dall'articolo disciplinante le denunce di inizio occupazione o detenzione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 106
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto, si applica la disciplina generale di cui al D. Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.
2. Con riferimento alla disciplina delle sanzioni, degli interessi, del ravvedimento, dell'accertamento, delle liquidazioni e tutto quanto concerne tali entrate tributarie si opera un rinvio a quanto stabilito nell'ambito degli appositi capi del presente Regolamento.

TITOLO VI
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALE

Art. 107
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazioni dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 108
Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 109
Classificazione del comune

1. Il Comune appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2011 di n. 3.700 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 110
Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite con deliberazione entro la data di approvazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni hanno effetto a partire dal primo gennaio dell'anno in corso.

Art. 111
Tipologia e quantità impianti pubblicitari

1. L'indicazione delle tipologie, delle modalità, per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.
2. I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA
 - MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI
3. Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni speciali, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 15,47 per ogni mille abitanti talché, risultando la

popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 3700 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq 58,80.

Art. 112
Funzionario responsabile

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile all'uopo designato.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al concessionario.

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 113
Presupposto dell'imposta

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici od aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività

Art. 114
Soggetto passivo

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
2. Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità

Art. 115
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo cella superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenze dell'esposizione.
8. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.
9. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine.

Art. 116
Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 117
Pubblicità luminosa ed illuminata

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.
2. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 118
Dichiarazione d'imposta

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. Per le denunce di variazione si dovrà procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs 507/1993 si presume effettuata in ogni caso con

decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 119 **Pagamento dell'imposta**

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Art. 120 **Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 121 **Categoria speciale**

1. Nell'ambito del territorio comunale con deliberazione di Giunta sono individuate località di categoria c.d. speciale, considerata l'importanza strategica che hanno ai fini della pubblicità realizzata.
2. Alla pubblicità ed alle affissioni effettuate in questa parte del territorio è applicata la maggiorazione del **100%** della tariffa ordinaria

Art. 122 **Pubblicità Ordinaria – Tariffe**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di €8,26.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 123
Pubblicità con veicoli – Tariffe

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs 507/1993.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
 - per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg €74,37
 - per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg €49,58
 - per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie €24,79
 - per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non dovuta è l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 124
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni – Tariffe

1. Per le pubblicità effettuate per conto altrui con insegne, pannelli, o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è di €74,37.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, è di €2,06
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 125
Pubblicità varia – Tariffe

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade, piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di posizione di 15 giorni o frazione, è pari a quelle previste dall'art. 21, comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di €49,58.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in €2,06.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 42 del D.Lgs 507/1993, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ammonta a €6,20.

Art. 126 Riduzioni d'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 127 Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercita, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tavole esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli.
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III AFFISSIONI

Art. 128 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI e all'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante sotto la lettera A).

Art. 129 Diritto sulle pubbliche affissioni – Tariffe

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70X100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

per i primi 10 giorni	€1,24
per ogni periodo successivo di 5 giorno o fraz.	€0,31

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo dedicato alla pubblicità effettuata su spazi od aree comunali per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dettagliate nel presente complesso normativo.

Art. 130 Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo successivo;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 131 **Esenzioni del diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuitamente autorizzati.

Art. 132 **Modalità per le pubbliche affissioni**

- 1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
- 2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne

tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 133
Affissioni urgenti, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €31,00 per ciascuna commissione.

Art. 134
Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 1032,91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di ottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, od il concessionario del servizio, può effettuare indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.LGS. 507/93.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella prossima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati devono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D.Lgs. n. 507/1993.

CAPO IV
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 135
Oggetto

- Il presente Capo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 136

Impianti pubblicitari – caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti

- Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D. Lgs. del 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada
- L'Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il potenziamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.
- Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.
- La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale.
- Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 50 dal piano stradale.

Art. 137

Richiesta di autorizzazione

- Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta.
- La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica, della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
 - un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprasuolo pubblico;
 - la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello od insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso od illuminato, la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
 - la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.
- Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.
- Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 138

Rilascio dell'autorizzazione

- Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

2. L'ufficio tecnico sotterrà all'esame della preposta Commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.
5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.
6. Conseguentemente il comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.
7. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi od indennità di sorta.
8. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.
Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'articolo riferito al rilascio dell'autorizzazione.
9. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui al presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario.
10. L'esposizione dei mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte su veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.

Art. 139

Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.
Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo precedente.
2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tavole murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposta da esigenze estetiche, di servizio o viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione dell'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune od il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva od alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.
5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la

- restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.
6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.
 7. Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
 8. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 140

Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori

1. E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. Del 30 aprile 1992 n. 285, così come modificato al D. Lgs. Del 10 settembre 1993 n. 360 con le seguenti limitazioni:
 - a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie od altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dalle ore 20.00 in poi e nelle ore notturne;
 - b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di ceremonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto;
 - c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Art. 141

Impianti destinati alle pubbliche affissioni

Oggetto

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D. Lgs. Del 15 novembre 1993 n. 507 e del presente Regolamento.

Caratteristiche e tipologia degli impianti

a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada;

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali od in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale od orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
 - verticali cm 70x100, 100x140, 200x140
 - orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140

- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 – le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

- tavole verticali cm 70x100, 100x140, 140x200
 - tavole orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140
- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica del manufatto.

La parte gabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

Quantità degli impianti

- a) la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo di riferimento (lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE
Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni od altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'articolo di riferimento;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'articolo di riferimento;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui all'art. 5/b;

- IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18, comma 3 del D. Lgs. n. 507/1993.¹⁶

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI IN ESENZIONE DAL DIRITTO

Sono riservati almeno il 10 % degli spazi totali per l'affissione dei manifesti in regime di esenzione dal Diritto sulle Pubbliche Affissioni, ai sensi dell' art. 1 comma 483 Lg. 30.12.2004 n. 311 - Finanziaria per l'anno 2005, da utilizzarsi con le seguenti modalità:

- Annunci mortuari: n. 1 manifesto per ogni evento (misure standard) per 3 giorni;
- Ringraziamenti e partecipazioni: n. 1 manifesto per ogni evento (misure standard) per 3 giorni;
- Affissioni varie: fino a n. 3 manifesti 70*100 per 10 giorni.”

Impianti già installati – Disposizioni in adeguamento

- a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

¹⁶ Superficie mq 12 per ogni 1.000 abitanti

b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo di riferimento, comma b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

Art. 142

Altre disposizioni in materia di impianti affissioni

1. La Giunta comunale, su proposta del settore tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.
Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.
E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.
In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.
2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze del servizio.
3. La Giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata dal Concessionario, se da questo gestito, con le modifiche ritenute necessarie.

Art. 143

Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D. Lgs. n. 507/1993 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio ed in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.
La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nella misura di 12 mq per ogni 1000 abitanti, come previsto dall'art. 18, comma 3, del citato D. Lgs. n. 507/1993.¹⁷
Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto cui al precedente articolo, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita elusivamente agli impianti di grande formato.
Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli articoli di riferimento del presente Regolamento.
Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli articoli di riferimento del presente Regolamento.
2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.
3. Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

¹⁷ Superficie mq per ogni 1.000 abitanti

CAPO V **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 144

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507.
2. Viene contestualmente abrogato il Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato dalla Giunta Municipale con atto n. 22 del 29.01.1973, ratificato dal consiglio Comunale con atto n. 4 del 23.03.1973.

Art. 145

Norme transitorie

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente Regolamento e ciò anche al fine di stabilire l'equilibrio tra gli impianti in categoria speciale e quelli in categoria normale.

A tale scopo si dovrà procedere alla formazione di un piano correttivo o sostitutivo di quello eventualmente già adottato sulla base della precedente normativa.

Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da Funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale; se il servizio è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro anche il responsabile del servizio designato dal concessionario.

3. Fino a quando non risulterà operativo il nuovo piano, si ritengono confermati gli impianti esistenti elencati nell'allegato A).

4. Contenzioso

Ove al sorgere delle controversie non dovessero ancora risultare insediate le Commissioni Provinciali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 546/1992, è ammesso ricorso in prima istanza alla Direzione Regionale delle Entrate – Sez. Staccata – del Ministero delle Finanze (ex Intendenza di Finanza) e con le modalità di cui all'articolo 24 del soppresso D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 639.

In seconda istanza è ammesso ricorso, anche da parte dei Comuni, al Ministero delle Finanze solo se l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a £. 300.000 (€ 154,94) a norma dell'art. 69, comma 7, del D. Lgs. del 30 agosto 1993 n. 331 convertito con modificazioni nella Legge del 29 ottobre 1993 n. 427

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI IMPIANTI PER IL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

* Il presente elenco potrà subire variazioni a seguito di formazione del piano correttivo o sostitutivo previsto dal presente Regolamento.

N.	Ubicazione	Dimensioni (1)	Esp. (2)	Destinazione
1	VIA PONTIDA	140 X 200	B	PUBBLICITA'
2	VIA X MARTIRI	140 X 200	M	PUBBLICITA'
3	VIA PALESTRO	140 X 200	M	NECROLOGIO
4	CASCINA TRE CONFINI	140 X 200	M	PUBBLICITA'
5	CASCINA STRONA	140 X 200	B	PUBBLICITA'
6	PIAZZALE G. ARLUNNO	140 X 200	M	PUBBLICITA'
7	STRADA VICINALE FRE'	140 X 200	M	NECROLOGIO
8	VIA G.B. CRESPI	140 X 200	M	NECROLOGIO
9	PIAZZALE P. ROVELLOTTI	140 X 200	M	PUBBLICITA'
10	PIAZZALE P. ROVELLOTTI	200 X 140	M	PUBBLICITA'
11	VIA LUNGO MORA SUPERIORE	200 X 140	M	PUBBLICITA'
12	VIA M. D'AZEGLIO	140 X 200	B	NECROLOGIO
13	VIA M D'AZEGLIO	140 X 200	B	PUBBLICITA'
14	VIA NOVARA	140 X 200	M	NECROLOGIO
15	VIA NOVARA	140 X 200	M	PUBBLICITA'
16	VIA ROMA	140 X 200	M	NECROLOGIO
17	VIA SILVIO PELLICO	140 X 200	M	PUBBLICITA'
18	VIA SILVIO PELLICO	140 X 200	M	PUBBLICITA'
19	VIA SILVIO PELLICO	200 X 140	M	NECROLOGIO
20	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	140 X 200	M	NECROLOGIO
21	VIA XX SETTEMBRE	140 X 200	M	PUBBLICITA'
22	VIA VITTORIO VENETO	140 X 200	B	PUBBLICITA'
23	VIA VITTORIO VENETO	140 X 200	M	PUBBLICITA'
24	VIA MONTE ROSA	140 X 200	M	NECROLOGIO
25	VIA MONTE ROSA	140 X 200	M	PUBBLICITA'
26	PIAZZA CASTELLO	200 X 140	M	PUBBLICITA'
27	VIA OSPEDALE	140 X 200	M	PUBBLICITA'

1) – T (tabella) – ST (standardo) – P (poster) - 2) – In cm indicando prima la base e dopo l'altezza (b x h)

3) – M (monofac.) – B (bifac.) – T (trifac.) - 4) – Istituzionale, sociale, necrologico, commerciale, ecc.

TITOLO VII **REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 146 **Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. [52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446](#), disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU) del Comune di Ghemme, sulla base di quanto disposto dai DL 201/2011, DLGS 23/2011, DLGS 504/1992 e da ogni altra norma dagli stessi richiamata in quanto compatibile.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e le norme del Regolamento Comunale delle entrate, in quanto con questo compatibili.
3. L'imposta municipale propria e' indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive. (art. 14, comma 1 DLGS 23/2011).

Art. 147 **Presupposto oggettivo**

1. Presupposto oggettivo dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualunque titolo posseduti (proprietà o altro diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.
2. Gli immobili soggetti a IMU sono così definiti¹⁸:
 - **Fabbricato:** singola unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, comprese in tale definizione l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
 - **Area fabbricabile:** area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali adottati dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (L. 248/2006). Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (ovvero colui che dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro), iscritti nella previdenza agricola, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicolture, funghicolture e allevamento di animali. Tale disposizione e qualifica assume rilevanza anche nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti titolari di diritti dominicali sui terreni, anche se solo uno di questi sia un coltivatore diretto; tanto in considerazione della incompatibilità dell'attività svolta con lo sfruttamento edilizio dell'area¹⁹.
 - **Terreno agricolo:** terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicolture, allevamento del bestiame e alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli che rientrino nel normale esercizio dell'agricoltura. Pertanto, non può essere considerata tale

¹⁸ Art.2 D.lgs 31/12/1992 n. 504

¹⁹ Cass. Sent. del 30 giugno 2010 n. 15566

l'area i cui frutti sono destinati dal possessore al soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia (es. orto). Rientrano nella disciplina dettata per i terreni agricoli le aree fabbricabili in possesso delle caratteristiche meglio dettagliate al punto precedente; nonché i terreni agricoli lasciati a riposo, e quindi non coltivati, in applicazione delle tecniche agricole, anche dette set aside.

Art. 148 Presupposto soggettivo

1. Soggetto attivo IMU è il Comune per quegli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune o sui quali questo sia titolare di diritti reali di godimento, quando la loro superficie insiste interamente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio l'immobile risulta ubicato al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. Se l'immobile sito sul territorio di più comuni ha diverse rendite catastali, e si è in presenza di distinte unità immobiliari, si deve assumere per ognuno di essi un autonomo valore catastale sul quale calcolare l'imposta da versare al comune sul cui territorio insiste la superficie del singolo fabbricato.
4. Soggetti passivi IMU sono i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (a qualsiasi uso destinati) e i titolari di diritti reali di godimento sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato, ovvero ivi non hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività; il concessionario di aree demaniali; il soggetto locatario in forza di un contratto di leasing a decorrere dalla data di stipula dello stesso. Tale soggetto è obbligato anche nell'ipotesi in cui l'immobile oggetto di contratto sia da costruire o in corso di costruzione.
5. In caso di decesso del contribuente il tributo dovrà essere pagato dall'erede o dal titolare del diritto di abitazione. Ogni erede dovrà adempiere al pagamento a proprio nome e per la propria quota di possesso. Sarà imputabile a questi l'imposta maturata dal periodo successivo al decesso, ossia dal momento in cui si è aperta la successione.
6. In caso di contitolarità di più diritti reali sulla stessa unità immobiliare, ciascuno è responsabile per la propria quota di possesso.

Art. 149 Aliquote

1. Le aliquote sono fissate dal Consiglio Comunale per le diverse fattispecie impositive con apposita delibera.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria saranno inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II FABBRICATI

Art. 150

Definizione

1. Sono fabbricati le singole unità immobiliari, iscritte o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, comprese in tale definizione l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

CAPO III

BASE IMPONIBILE

Art. 151

Fabbricati delle categorie catastali A, B, C, D iscritti in catasto

1. Il valore imponibile dei fabbricati iscritti in catasto appartenenti alle categorie catastali A, B, C si ottiene applicando alla rendita catastale vigente al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale A, C/2, C/6 e C/7 (con esclusione delle categorie A/10, ai quali si applica un moltiplicatore specifico);
 - 140 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale B e C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale A/10;
 - 60 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale D (con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 per i quali si applica un moltiplicatore specifico); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 55 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale C/1.
2. Il valore imponibile dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, se l'immobile è posseduto: da soggetti privati, si ottiene moltiplicando la rendita risultante in catasto o la rendita presunta, rivalutata del 5%, al coefficiente indicato al comma precedente; da imprese, se il fabbricato è “iscritto in catasto”, si ottiene moltiplicando la rendita attribuita, rivalutata del 5%, per il coefficiente indicato al comma precedente; se il fabbricato non è iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, il valore si ottiene facendo riferimento all'ammontare dei costi, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione, applicando - per ciascun anno di formazione di detti costi - i coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale. Questa modalità di determinazione della rendita si deve adottare fino all'anno in cui al fabbricato non viene attribuita la rendita catastale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 152

Fabbricati in costruzione

1. Il valore imponibile per i fabbricati in costruzione ovvero oggetto di interventi di recupero o di demolizione è determinato dal valore venale dell'area fabbricabile, senza computare il

valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato; oppure dal valore attribuito dalla giunta comunale alle aree fabbricabili individuato per zone omogenee. Pertanto, il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2. Il valore imponibile per i fabbricati oggetto di interventi di sopraelevazione, risultante da apposito progetto registrato, non è il valore del fabbricato ma dell'area su cui questo insiste, fino ad ultimazione dei lavori e rilascio di certificato di abitabilità.

Art. 153 **Attribuzione della rendita**

1. Il contribuente potrà richiedere l'attribuzione di una rendita all'ufficio del catasto competente, utilizzando un apposito modulo di richiesta appositamente predisposto, ovvero proporre una rendita catastale secondo un sistema particolare DOC-FA da utilizzare fino al momento dell'attribuzione della rendita definitiva. Tale determinazione proposta dal richiedente su appositi moduli diventa definitiva se non è rettificata dall'ufficio del territorio entro un anno dalla sua proposizione.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del D.L. n. 78/2010, entro il 30 aprile 2011 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto, individuati secondo le procedure previste dall' art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/2006, ovvero che abbiamo formato oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione, non dichiarata in Catasto sono tenuti a procedere alla presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale. Tali aggiornamenti rappresentano la fonte per i Comuni per i controlli di conformità urbanistico-edilizia.
3. Per i titolari di diritti reali sugli immobili che non hanno provveduto alla presentazione delle suddette dichiarazioni entro il termine fissato, l'Agenzia del Territorio - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 - ha provveduto all'attribuzione di una rendita presunta, con oneri a carico dell'interessato determinati con provvedimento del direttore della stessa Agenzia, notificata con affissione all'albo pretorio del Comune ove sono ubicati gli immobili, dandone notizia con comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03 maggio 2012 (art. 74, comma 1 L. 342/2000).
4. Decorsi 60 giorni dalla detta pubblicazione i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di attribuzione della rendita presunta, possono promuovere ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
5. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salvo la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio (art. 2, comma 5 bis del D.L. 225/2010).
6. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di attribuzione della rendita presunta, i soggetti interessati hanno l'obbligo di procedere all'accatastamento dell'immobile, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate ed irrogate dall'Agenzia del Territorio (art. 2, comma 12, D.Lgs n. 23/2011).

CAPO IV **DISCIPLINA SINGOLE FATTISPECIE**

Art. 154
Abitazione principale

1. Per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. I requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale devono coesistere, per cui non rientra in tale fattispecie l’abitazione in cui il soggetto passivo ha la dimora abituale ma non la residenza anagrafica.
- a) Nell’ipotesi di due o più unità immobiliari contigue utilizzate come abitazione principale ma distintamente iscritte in Catasto, il Contribuente al fine di usufruire delle agevolazioni disposte deve procedere alla presentazione all’Agenzia del Territorio di una richiesta di unificazione catastale. In tal caso il diritto all’agevolazione matura a decorrere dal 1 gennaio successivo alla predetta unificazione. In caso di mancata unificazione il Contribuente deve individuare e comunicare al comune l’immobile destinato ad abitazione principale. Le altre unità immobiliari utilizzate sono assoggettate al tributo ciascuna per la propria rendita, e con applicazione delle aliquote deliberate dal comune per tali tipologie di fabbricati.
- b) Nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare, così come anagraficamente certificato, abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, situati sempre nello stesso comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile, che il soggetto passivo individua nella propria dichiarazione. Nell’ipotesi in cui un componente del nucleo familiare trasferisca la propria residenza anagrafica e la dimora abituale in un immobile per il quale non risulta essere titolare di un diritto di proprietà, o di un ulteriore diritto reale di godimento costituito nel rispetto delle forme di legge, questi non potrà usufruire delle agevolazioni e detrazioni previste dal presente articolo.
- c) Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Per cui se un immobile ha due pertinenze di cui una cantina, iscritta unitamente in catasto all’abitazione principale, ed una legnaia – entrambe appartenenti alla categoria catastale C/2, il contribuente deve indicare per quale delle due intende usufruire delle agevolazioni. Qualora due pertinenze siano iscritte in catasto unitamente all’abitazione principale - che apparterrebbero entrambe alla categoria catastale C/2 se iscritte separatamente - il contribuente deve procedere alla indicazione di quella per la quale usufruire delle agevolazioni, individuandone la relativa rendita ai fini della determinazione della base imponibile.
- d) L’abitazione principale e le pertinenze, di cui al presente articolo, sono sottoposte al pagamento dell’imposta, con applicazione della detrazione e delle agevolazioni di cui ai commi successivi.
- e) La detrazione per l’imposta dovuta per tale abitazione principale e per le pertinenze, così come individuate ai punti precedenti, è pari ad € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare, in ragione del periodo dell’anno durante il quale persiste tale destinazione. Qualora l’immobile costituisca abitazione principale di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.
- f) Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di un importo pari ad euro 50 per ogni figlio, di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile che costituisce abitazione principale dei genitori. L’importo della maggiorazione si calcola in misura proporzionale al periodo in cui persiste la condizione che ne dà diritto, per cui fino al compimento del 26° anno di età. Ai fini del computo della maggiorazione per un intero mese è necessario che il figlio nasca entro il 15° giorno del mese stesso; dal 16° in poi ai fini della detrazione il mese di nascita non verrà preso in considerazione, ma la stessa comincerà a decorrere dal mese successivo. Allo stesso

modo si procederà al calcolo del mese di compimento del 26° anno di età. Per godere di tale maggiorazione non è necessario che il figlio sia fiscalmente a carico dei genitori. L'importo complessivo di tale maggiorazione non può comunque essere superiore ad euro 400, considerate al netto della detrazione di base pari ad euro 200.

- g) L'aliquota ridotta fissata per l'abitazione principale, in relazione alle diverse categorie di appartenenza, e per le relative pertinenze, nonché la detrazione di euro 200 si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- h) L'aliquota ridotta fissata per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione di euro 200 si applicano anche all'abitazione principale e relative pertinenze di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché l'immobile non risulti locato.
- i) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione alla categoria di appartenenza, e la detrazione si applicano anche all'abitazione assegnata al coniuge da provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per il quale si intende costituito un diritto di abitazione.
- j) Agli effetti della sola applicazione della detrazione pari ad €200, si considerano abitazione principale e quindi assimilata a questa:
 - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
 - Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP o ATER).
- k) Le modalità di versamento sono meglio dettagliate nell'apposito Capo.

Art. 155 Pertinenze

1. In base alla disciplina generale dettata dall'art. 817 c.c. sono considerate pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Tale destinazione deve essere indicata dal possessore della cosa principale e limitatamente ad una pertinenza per ogni categoria catastale meglio indicata nell'articolo del presente regolamento dedicato all'abitazione principale.

Art. 156 Fabbricati rurali

1. Sono oggetto di imposta, i fabbricati rurali iscritti o da iscrivere in catasto, sia ad uso abitativo di cui al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legge n. 557 del 1993, che a uso strumentale all'attività agricola di cui al successivo comma 3 bis dello stesso articolo.
2. La base imponibile è applicata nel seguente modo:
 - per i fabbricati rurali ad uso abitativo con applicazione dell'aliquota e delle agevolazioni disposte per l'abitazione principale, se il fabbricato è tale per il soggetto passivo; ovvero in caso contrario con applicazione dell'aliquota deliberata per gli altri fabbricati;
3. Con riferimento ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993 deve riconoscersi carattere di ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 cc, ed in particolare che sono destinate:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - j) l'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
4. A tali immobili trova applicazione l'agevolazione anche nell'ipotesi in cui non siano accatastati nella categoria catastale D10 o A/6 per gli immobili ad uso abitativo.²⁰
5. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per dei fabbricati rurali ad uso strumentale.
6. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti purché presentate entro il 30 giugno 2012, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
7. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
8. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma precedente, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salvo l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, meglio descritte nell'articolo del presente regolamento riferito alle modalità di determinazione ed attribuzione della rendita catastale.

Art. 157 Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
 - Ai fini di quanto previsto al comma 1 sono considerati tali:
 - Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;

²⁰ Art. 7, comma 2 bis, DL 13 maggio 2011, n. 70

- Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - Fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione o di recupero edilizio;
 - Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
2. L'inagibilità o inabilità deve essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio tecnico comunale con spese a carico del proprietario o mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal proprietario, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la possibilità per il comune di accertarne la veridicità.
 3. Il contribuente in possesso di un fabbricato che rientri in una di tali tipologie deve presentare apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione, pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione.
 4. Se l'inagibilità o l'inabilità è riferita solo ad alcune delle unità immobiliari, che formano un intero fabbricato, la riduzione sarà applicata solo a queste.
 5. La riduzione decorre dalla data di presentazione della richiesta di inagibilità o inabilità presentata all'ufficio tecnico, o dalla data dell'avvenuto accertamento da parte di altra autorità o ufficio abilitato, che deve essere comunicata comunque all'ufficio tributi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 158

Fabbricati di interesse storico o artistico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42.

Art. 159

Parco eolico e fotovoltaico

- 1.I parchi eolici o fotovoltaici vanno accertati nella categoria catastale D/1, al pari delle turbine delle centrali elettriche, e pertanto, sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale con applicazione delle aliquote deliberate per la categoria catastale di riferimento.

Art. 160

Immobili a disposizione – Comodato d'uso – Attività commerciali e artigianali

1. Per gli immobili di cui al presente articolo le aliquote potranno essere differenziate in base ai criteri evidenziati ai seguenti commi.
2. Per gli immobili a disposizione, come le seconde case, l'aliquota è deliberata dal comune come previsto dalla legge e potrà tenere conto delle condizioni di affitto o sfitto.
3. Per gli immobili a disposizione, concessi in comodato d'uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa, l'aliquota, deliberata dal comune, potrà essere agevolata. L'eventuale agevolazione trova applicazione qualora l'immobile costituisca abitazione principale del comodatario e purché il contratto di comodato sia comunicato ai sensi della vigente normativa. Il soggetto che vuole avvalersi dell'agevolazione deve dichiara tale fattispecie soggettiva nelle forme e nei modi previsti dal Capo del presente regolamento all'uopo dedicato. Sono fatte salve le denunce ICI già presentate che rispecchiano tali fattispecie e tali oneri a carico dei beneficiari. L'agevolazione si estende anche alle pertinenze.
4. Per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 ove sono esercitate attività commerciali e artigianali, l'aliquota, deliberata dal comune, potrà essere agevolata in caso di concessione in locazione o di utilizzo da parte dell'avente titolo.

CAPO V ESENZIONI

Art. 161 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) Gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi tra questi, nonché tra questi ed enti non territoriali. In quest'ultima ipotesi l'esenzione spetta soltanto se l'ente ha i requisiti soggettivi richiesti dalla disposizione di legge e se sussiste la destinazione esclusiva dell'immobile a finalità istituzionale, la cui prova è posta a carico del soggetto che intende avvalersi del beneficio.²¹ Ancora sono esenti Asl, istituzioni sanitarie pubbliche autonome. L'esenzione trova applicazione solo con riferimento ai fabbricati in cui sono svolti compiti istituzionali. Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, per gli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio non è comunque dovuta la quota IMU riservata allo Stato.
- b) I fabbricati con destinazione ad usi culturali quali: musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche aperti al pubblico e non produttivi di reddito per il possessore;
- c) I fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione;
- d) I fabbricati di proprietà della Santa Sede esenti a norma del Trattato Lateranense;
- e) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) Gli immobili di proprietà utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i TRUST, residenti nel territorio del Comune, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana, purché con modalità non commerciali; Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, tale esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in conformità alle modalità stabilite da tali norme producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi di quanto innanzi previsto, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione, redatta ai sensi di quanto disposto con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- g) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- h) I terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984.
- i) I fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

CAPO VI AREE FABBRICABILI

²¹ [Corte di Cassazione, sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003](#)

Art. 162
Definizione

1. E' definita area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali adottati dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (L. 248/2006).
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 _ (ovvero colui che dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro), iscritti nella previdenza agricola, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali.
3. Sono assoggettate al tributo le aree fabbricabili anche di imprese, come quelle ove è allocato l'immobile dedicato alla discarica dei rifiuti, presente sul territorio comunale.

CAPO VII
BASE IMPONIBILE

Art. 163
Determinazione della base imponibile, buona fede del Contribuente, adeguamento automatico delle stime

1. Per le aree fabbricabili che non possiedono un'autonoma rendita catastale, il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, sulla base dei seguenti criteri: indice di edificabilità e della destinazione d'uso consentita; oneri per eventuali lavori di sistemazione del terreno al fine di rendere possibile la costruzione; ubicazione e valori di mercato realizzati nella zona per la vendita di aree con analoghe caratteristiche.
2. In ogni caso, l'effettiva possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio, indipendentemente dalla qualificazione dell'area, influenza la quantificazione della base imponibile.
3. La Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
4. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre all'ufficio comunale i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il comune si riserva la possibilità di verificare tale perizia usufruendo anche del sostegno dell'ufficio tecnico comunale. Qualora nel corso dell'anno vi siano degli aumenti o diminuzioni del valore di mercato delle aree, questi avranno efficacia solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, momento in cui si determinerà il nuovo valore dell'area edificabile.
5. Qualsiasi rapporto tra Contribuente e Comune in ordine alla identificazione delle aree fabbricabili, alla conoscenza delle stesse, alla informazione sul loro valore venale, anche se precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, è improntato ai criteri di correttezza e buona fede, definiti nel Titolo II del presente Regolamento.
6. Il Contribuente ha il diritto di richiedere al Comune un certificato di destinazione urbanistica, per la verifica della edificabilità dell'area rispetto alle comunicazioni e informazioni promosse dal Comune, ma non può far valere come giustificazione della ignoranza delle stesse, il mancato aggiornamento dei dati informativi di un ufficio comunale.

7. Successivi adeguamenti delle stime, adottati dalla Giunta ed allegati al Bilancio di previsione sono efficaci nei termini dell'[art. 3 comma 2 della L. 212/2000](#).
8. Il Comune quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile ne da comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale, ovvero con ulteriori modalità che ne garantiscano al contribuente l'effettiva conoscenza (ad es. PEC).

Art. 164

Utilizzazione edificatoria dell'area – demolizione del fabbricato – interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei casi di:
 - Utilizzazione edificatoria dell'area²²;
 - Demolizione del fabbricato;
 - Interventi di restauro e di risanamento conservativo;
 - Interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica.
2. Nei casi di cui al comma 1, non è imponibile il fabbricato ma l'area su cui questo insiste o su cui dovrà sorgere, fino alla data di ultimazione dei lavori.
3. Non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, i fabbricati oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - in quest'ultimo caso purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d'uso per i quali si deve provvedere ad emettere una denuncia di variazione.

Art. 165

Diritto di superficie costituito sull'area fabbricabile

1. Il superficiario sarà tenuto al pagamento dell'imposta sulla base del valore dell'area sino ad ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato.

CAPO VIII TERRENI AGRICOLI

Art. 166

Definizione

1. E' considerato "terreno agricolo" il terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame e alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli che rientrino nel normale esercizio dell'agricoltura.
2. Ai fini della corretta individuazione di tale fattispecie impositiva si rinvia all'articolo del presente regolamento dedicato al presupposto oggettivo dell'imposta.

CAPO IX BASE IMPONIBILE

Art. 167

Base imponibile

²² A riguardo è considerata edificabile anche l'area inserita in un piano edilizio il cui progetto non è mai stato realizzato.

1. La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale iscritto in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con applicazione di un moltiplicatore pari a 135.
2. Per i terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è invece pari a 110.

Art. 168
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli

1. Sono considerati coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 2083 e 1647 del codice civile e di diverse leggi speciali in materia, i soggetti che coltivano abitualmente e direttamente il fondo con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
2. Sono considerati imprenditori agricoli professionali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 __, e successive modificazioni, coloro che dedicano alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro, iscritti nella previdenza agricola. Tale qualifica è estesa anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 cc, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - Nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - Nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
3. Ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di imprenditore agricolo è comunque necessario che l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, si iscriva nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura; ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1, comma 3 della L. 3 aprile 2001, n. 142.

CAPO X
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 169
Agevolazioni

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedenti i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

- del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Le agevolazioni disposte nel presente articolo trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui un terreno agricolo sia posseduto e condotto da più soggetti passivi, ed il beneficio spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile. Nell'ipotesi in cui i soggetti titolari di diritti sul terreno non siano tutti conduttori del fondo, tale agevolazione si applica solo a coloro che posseggono i requisiti innanzi specificati, ripartita proporzionalmente alla relativa quota di proprietà; gli altri soggetti passivi calcolano il dovuto in applicazione delle normali modalità di determinazione.
 3. Tale agevolazione spiega i suoi effetti anche in relazione al calcolo dell'imposta riservata allo Stato.
 4. Tale agevolazione non opera nell'ipotesi in cui il terreno agricolo sia concesso in affitto, poiché perde il requisito fondamentale del possesso e della conduzione del fondo dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo.

CAPO XI **VERSAMENTO E SOGGETTI OBBLIGATI**

Art. 170 **Periodo di possesso dell'immobile**

1. L'IMU è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso degli immobili sopra indicati.
2. Il mese durante il quale la titolarità si è protratta solo in parte, viene computato per intero se il soggetto ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, non è invece computato in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per meno di 15 giorni.
3. Se nel corso dello stesso mese l'immobile subisce variazioni che incidono sul dovuto, quali cambiamento di aliquota applicata ovvero situazioni tali da giustificare esenzioni o riduzioni d'imposta, il calcolo deve considerare per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.
4. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, così come specificato dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs 23/2011.

Art. 171 **Versamenti**

1. Sulla base di quanto disposto dal comma 12 bis, dell'art. 13 Legge 22/12/2011 n. 214 il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2012 va effettuata in due rate. La prima rata deve essere versata entro il 18 giugno per un importo pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi; la seconda rata deve essere versata entro il 17 dicembre e l'importo deve essere pari al saldo dell'IMU e all'eventuale conguaglio della prima rata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate, in ragione anche delle modifiche apportate alle stesse dallo Stato entro il 10 dicembre 2012 e dal comune entro il 30 settembre.
2. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata, a scelta del contribuente, in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 18 giugno la prima rata e il 17 settembre la seconda; la terza rata è versata entro il 17 dicembre,

a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. In alternativa il contribuente può versare l'imposta in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'articolo innanzi richiamato, e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Tale agevolazione trova applicazione solo per l'abitazione principale e non per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/ATER.

3. Per l'anno 2012, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la prima rata è versata, entro il 18 giugno, nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base deliberata e la seconda rata, entro il 17 dicembre, è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
4. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, di cui al comma 14 ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, è effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal ministero dell'Economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali a uso strumentale e per i terreni.
5. Per le annualità di imposta successive al 2012 il pagamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima, a titolo di acconto, il 16 giugno e la seconda, a titolo di saldo, il 16 dicembre.
6. È consentito versare l'IMU in un'unica soluzione entro il 16 giugno, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal comune per l'anno di imposta di riferimento.
7. Nella determinazione del dovuto il contribuente dovrà individuare e calcolare dettagliatamente la quota di spettanza del comune e quella di spettanza dello Stato, nella misura appositamente da questo stabilita, fatta eccezione per i casi innanzi previsti. A tal proposito per i versamenti da effettuare con modello F24 sono stati individuati appositi codici tributo.
8. Ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 223/2006, l'IMU può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del D.Lgs 241/1997.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 104 della L. 296/2006, nelle dichiarazioni dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'IMU dovuta per l'anno precedente.

Art. 172 Importi minimi

1. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da versare è inferiore a €5,00.

Art. 173 Modalità di versamento

1. Il versamento dell'imposta può essere effettuato, nel rispetto delle modalità disposte per ogni singolo mezzo, nelle seguenti modalità:
 - tramite c/c postale a partire dal 1° dicembre 2012, con bollettino di conto corrente postale appositamente dedicato;
 - tramite modello F24.

2. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (l. 296/2006).
3. I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta avvalendosi, oltre delle anzidette modalità, anche a mezzo vaglia postale internazionale ordinario o di versamento in conto corrente e bonifico bancario.

Art. 174

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: immobili compresi in un fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa (L. 296/2006)

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 175

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: titolari di un contratto di locazione finanziaria- leasing

1. Obbligato ad effettuare il versamento è il titolare di un contratto di locazione finanziaria. Il passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione, avviene dal momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. Nel periodo antecedente a tale sottoscrizione, obbligato al versamento è il locatore.

Art. 176

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Cooperative edilizie

1. Soggetto obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà divisa" è il socio assegnatario dell'alloggio. Nel periodo antecedente all'assegnazione obbligato al versamento è la cooperativa.
2. Soggetto obbligato al versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà indivisa" è la cooperativa.

CAPO XII **DICHIARAZIONE**

Art. 177

Dichiarazione

1. La dichiarazione IMU di cui all'art. 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, deve essere presentata, al Comune, avvalendosi del modulo appositamente predisposto con decreto del Ministero dell'economie e delle finanze, entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. Per gli immobili per i quali non si sono verificate modificazioni rispetto alle annualità precedenti al 2012, restano valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI in quanto compatibili.
5. Per i fabbricati rurali non censiti in catasto di cui al comma 14 ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal 30 novembre 2012.
6. Vige l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'[art. 3 bis del D.Lgs 463/1997](#), ovvero quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI) utilizzato dai notai per le registrazioni, le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti reali di godimento sugli immobili.

Art. 178
Ipotesi che giustificano la dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata in tutte le ipotesi dettagliate con decreto del ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 179
Controlli e sanzioni

1. Il soggetto responsabile può, sulla base delle denunce presentate, effettuare i relativi controlli sul corretto pagamento dell'imposta. Qualora riscontri imprecisioni può procedere all'emissione di un avviso di accertamento, con l'indicazione dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.
2. L'omissione o la tardività della presentazione della dichiarazione comporta l'irrogazione di una sanzione pari a quanto scaturisce dall'applicazioni delle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per le ipotesi di ravvedimento trova applicazione quanto disposto nel Titolo III del presente Regolamento.

CAPO XIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 180
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nell'ambito di tale Regolamento, si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs 23/2011, dal D.L. 202/2011 e dal D.Lgs 504/92 in quanto con queste compatibile, nonché da ogni altro intervento legislativo e ministeriale da dette disposizioni richiamato.
2. Con riferimento alla disciplina delle sanzioni, degli interessi, del ravvedimento, dell'accertamento, e tutto quanto concerne tali entrate tributarie si opera un rinvio a quanto stabilito nell'ambito degli appositi capi del presente Regolamento.

TITOLO VIII **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Art. 181 **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'area aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi riconducibili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Ghemme.

Art. 182 **Destinazione del gettito**

1. Il gettito riveniente dell'applicazione dell'imposta, identificato in una specifica risorsa delle entrate, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, ne individuerà la destinazione.

Art. 183 **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica e giuridica per i giostrai che pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'articolo inerente il presupposto dell'imposta, che non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Ghemme.

Art. 184 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) Minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b) I soggetti che assistono i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie o case di riposo del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente, che presentino documentazione attestante lo stato di degenza, come meglio dettagliata al comma seguente ;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.i.m., contenete le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, anche presso case di riposo. L'accompagnatore/genitore dovrà, altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. Sono fatti salvi dall'applicazione dell'imposta di soggiorno i pernottamenti effettuati anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento in ragione di contratti già stipulati dalle strutture ricettive con tour operator ed agenzie alla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 185
Misura dell'imposta

1. L'imposta è pari a euro 3,00 (tre) al giorno e per persona.

Art. 186
Obblighi di comunicazione fiscali

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso dell'anno precedente, nonché il relativo periodo di permanenza.
2. La comunicazione è trasmessa in forma cartacea o per via telematica mediante procedure informatiche definite dal Comune di Ghemme
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale, oppure su altro documento non fiscale, rilasciata al cliente, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando la seguente dicitura: "assolta imposta di soggiorno €....."

Art. 187
Versamenti

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Ghemme, delle esenzioni e riduzioni, anche mediante affissione in appositi spazi di cartelli informativi.
2. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse al momento della loro registrazione
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua mensilmente il versamento al Comune di Ghemme dell'imposta di soggiorno dovuta, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese con le seguenti modalità:
 - a) Mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Ghemme;
 - b) Tramite le procedure telematiche;
 - c) Mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate.
4. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno il gestore della struttura ricettiva deve comunicare immediatamente tale rifiuto all'Ufficio Tributi o, in caso di chiusura dell'Ufficio, al Comando della Polizia Municipale, compilando specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti.
5. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 3,00 (tre).

Art. 188
Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.1997, n.471, n.472, n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, nonché del gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997, fermo restando il pagamento dell'imposta dovuta.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.

4. Per l'omessa, incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e per l'omessa trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €25, ai sensi dell'art.7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro, per violazione degli obblighi discendenti dal presente regolamento, ai sensi dell'art.7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 1 dell'articolo riferito agli obblighi fiscali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €25, ai sensi dell'art.7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 189
Entrata in vigore del regolamento sull'imposta di soggiorno

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 30° giorno dalla sua approvazione

TITOLO IX **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 190 **Norma antielusiva**

1. L'Amministrazione può disconoscere i vantaggi tributari concessi con riferimento a determinate fattispecie, qualora gli atti, i fatti e negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche o delle caratteristiche che li rendono oggetto di agevolazioni, siano finalizzati ad aggirare obblighi e divieti dell'ordinamento tributario.
2. Qualora l'Amministrazione dovesse constatare l'esistenza di elementi tali da far presupporre un'elusione dell'ordinamento tributario può sottoporre ad imposizione la relativa fattispecie, sarà poi onere dell'interessato provare che nel caso in esame tali effetti elusivi non potevano verificarsi.

Art. 191 **Convenzioni**

1. Il Comune per la gestione del proprio settore tributario e per agevolare il Contribuente può stipulare apposite convenzioni con avvocati, commercialisti, tributaristi, ragionieri iscritti all'albo, CAF.

Art. 192 **Adeguamenti formali interni**

1. Gli atti, le comunicazioni al contribuente, la modulistica dovranno essere uniformati ai contenuti del presente Regolamento.
2. Gli uffici competenti comunicano alla Giunta gli eventuali adeguamenti normativi ed applicativi connessi al presente Regolamento.

Art. 193 **Attività di controllo**

1. La Giunta Comunale fissa gli indirizzi e le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. La Giunta Comunale e il Funzionario responsabile della gestione dei tributi curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi resi disponibili dal Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 194 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è in vigore a far data dal 1° gennaio 2012.

NOTE

La Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 117.

6 - La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Legge 212/2000

Art. 3

Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Art. 5.

Informazione del contribuente

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

Art. 11

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanze e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non

pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerne la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'art. 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

Art. 12.

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonchè alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonchè dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 15, comma 1

Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie

1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del

personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

D.Lgs 267/2000

Articolo 149

Principi generali in materia di finanza propria e derivata

1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta' impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonche' in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalita' locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunita' ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuita' nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi e' determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non e' riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con

legge i finanziamenti per, le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

Articolo 107

Funzioni e responsabilità della dirigenza.

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derivate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

Articolo 110

Incarichi a contratto.

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

**L. 448 del 28 dicembre 2001
Art. 27, comma 8**

8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**D.Lgs 7 marzo 2005, nr 82
Art. 59**

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.
2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e

locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività.

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.

6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.

DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 26 aprile 2001, n. 209

(in Gazz. Uff., 5 giugno, n. 128). - Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni sull'interpello del contribuente;

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, riguardante disposizioni di attuazione;

Visto l'articolo 19 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante l'attuazione del diritto di interpello del contribuente;

Visto l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello dell'amministrazione finanziaria da parte del contribuente;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000, n. 193/2000;

Considerato che non è opportuno accogliere l'indicazione del Consiglio di Stato relativa alla possibilità di presentare l'istanza di interpello anche dopo che il contribuente ha dato attuazione alla norma controversa, atteso che il mantenimento del carattere preventivo dell'interpello consente di non confliggere con la disciplina del ravvedimento operoso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-2245/UCL del 13 febbraio 2001;

Adotta il seguente regolamento:

Art.1

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali, diversi da quelli oggetto dell'interpello disciplinato dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

3. L'istanza di interpello può essere presentata, altresì, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata agli uffici individuati al successivo articolo 2, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art.2

Competenza degli uffici

1. L'istanza di interpello è presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

2. In deroga alla disposizione del comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, nonché i contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a euro 258.228.449,54, presentano l'istanza di interpello alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate.

3. Per i tributi la cui gestione è attribuita all'Agenzia del territorio, l'istanza di interpello è presentata alla Direzione compartimentale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

4. Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle dogane, l'istanza di interpello è presentata alla Direzione compartimentale territorialmente competente per la soluzione del caso particolare.

4-bis. Per i tributi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'istanza di interpello e' presentata, in materia di giochi, all'Ufficio regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, fatta eccezione per coloro i quali abbiano conseguito nel precedente anno solare un volume di raccolta delle giocate non inferiore a 500.000,00 euro, i quali sono tenuti a presentare la predetta istanza alla Direzione per i giochi; per i tributi in materia di tabacchi lavorati l'istanza di interpello e' presentata alla Direzione per le accise, fatta eccezione per i casi di verbalizzazione per contrabbando da parte della polizia giudiziaria, per i quali l'istanza e' presentata all'Ufficio regionale competente per territorio in relazione al luogo in cui e' stato commesso l'illecito (1).

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.M. 8 giugno 2007, n.98.

Art.3

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

3. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria.

4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

5. Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'articolo 1, qualora l'amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito "documentazione tributaria" del Ministero delle finanze ed ancora disponibile sia nel sito sia presso gli uffici di cui all'articolo 2. L'amministrazione finanziaria deve comunque comunicare al contribuente, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, l'eventuale inammissibilità dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Art.4

Adempimenti degli uffici

1. La risposta scritta e motivata fornita dagli uffici indicati all'articolo 2, è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui all'articolo 3, commi 1, lettera c), e 3, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3, comma 4. Qualora l'istanza sia stata presentata alla Direzione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, la risposta può essere fornita direttamente anche dalla Direzione centrale normativa e contenzioso.

2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche telematicamente.

3. Qualora l'istanza d'interpello venga presentata ad ufficio diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 2, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.

4. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.

5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione finanziaria può fornire risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nel sito "Documentazione tributaria" del Ministero delle finanze. L'Amministrazione finanziaria deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, l'avvenuta pubblicazione e gli estremi della circolare, risoluzione o nota contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

Art.5

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'ufficio finanziario ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale

efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione finanziaria.

2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 4, comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.

4. La disposizione del comma 3 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga nel termine di cui all'articolo 4, comma 1. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 600/1973

Art. 60

Notificazioni

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio [delle imposte];

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani

proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio [non risultante dalla dichiarazione annuale] ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo [non risultanti dalla dichiarazione annuale] hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA. [Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel Comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale].

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall' articolo 142 del codice di procedura civile , la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalita' previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

**L. 28 dicembre 1995, nr 549
Art. 1, comma 87**

87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanaione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale

L. 296/2006

Comma 158

Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonche' degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.

Comma 181

181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

Comma 186

181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità'.

L. 144/1989

Art. 4, comma 5

5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.

D.Lgs 507/1993

Articolo 59

Attivazione del servizio (1).

1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il

tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi sopprese - ex art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488 - a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 49, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 49.

Articolo 61

Gettito e costo del servizio (1).

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, né può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità (2).

2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio (3).

3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2 (2).

3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo (4).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi sopprese - ex art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488 - a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 49, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 49.

(2) Comma così modificato dall'art. 39, l. 22 febbraio 1994, n. 146.

(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 68, l. 28 dicembre 1995, n. 549.

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 68, l. 28 dicembre 1995, n. 549. Per una deroga delle disposizioni di cui al presente comma, vedi art. 53, comma 17, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 62

Presupposto della tassa ed esclusioni (1).

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato (2).

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi sopprese - ex art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488 - a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 49, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 49.

(2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 68, l. 28 dicembre 1995, n. 549.

Articolo 77

Tassa giornaliera di smaltimento (1).

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire, con il regolamento di cui all'articolo 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente (2).

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Il comune può prevedere esenzioni o riduzioni con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 67.
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi sopprese - ex art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488 - a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 49, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 49.
(2) Comma sostituito dall'art. 3, comma 68, l. 28 dicembre 1995, n. 549.

Articolo 79

Disposizioni finali e transitorie (1).

Omissis (2).

2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'articolo 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1998 (3) per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996 (4).
3. Le disposizioni modificate, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.
4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. È esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per l'anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.
6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce di cui all'articolo 70, ivi comprese le denunce integrative o modificate di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.
- 6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall'articolo 70, è effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1 (5).
7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodotti in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi sopprese - ex art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488 - a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 49, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 49.

(2) Comma abrogato dall'art. 39, l. 22 febbraio 1994, n. 146.

(3) Termine così differito, da ultimo, dall'art. 33, l. 8 maggio 1998, n. 146.

Termine differito al 31 gennaio 1996 dall'articolo 9 del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, d.l. 25 novembre 1996, n. 599, conv. in l. 24 gennaio 1997, n. 5.

Articolo 73, comma 2, 3

Poteri dei comuni

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 2729 c.c.

Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Art. 2459 cc

Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.

L 388/2000

Art. 18

Modifica alla disciplina dei versamenti ICI

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno".

2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Fino all'anno di imposta 1999", sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno di imposta 2000".

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario".
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994 e successive.

Art. 36.

Modalita' di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali

1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalita' che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la piu' ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.

D.lgs 446/1997

Articolo 52

Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale . Con decreto dei Ministri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi (1).

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa (1).

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

- a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica (2);
- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

[6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.] (3)

7. (Omissis). (4)

(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 506.

(2) Lettera modificata dall'articolo 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'articolo 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, ed infine sostituita dall'articolo 1, comma 224, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(3) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 224, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(4) Comma abrogato dall'art. 10, l. 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 53.

Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 58.

Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 (Soggetti passivi).

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.>>.

b) nel comma 2 dell'art. 5, relativo alla base imponibile, l'ultimo periodo è soppresso e nel comma 3 del medesimo articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.>>;

c) nel comma 1 dell'art. 13, concernente i rimborsi dell'imposta, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

4. Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 59

Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

- d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;
- e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
- f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- [l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
 - 1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata (1);
 - 2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;
 - 3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;
 - 4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a euro 103 né superiore a euro 516 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1) ;
 - 5) potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;]
 - m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
 - [n) razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario;]
 - (2)
 - o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
 - p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
 - [2. Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera 1) del comma 1, nel territorio del comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.] (3)

[3. Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1 può essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi.] (3)

(1) A norma dell' articolo 37, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della comunicazione di cui al presente numero.

(2) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(3) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

L 241/1990

Art. 4

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (1/a).

D.Lgs 546/1992

Art. 11

Capacità di stare in giudizio

Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

L'ufficio del ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio.

Articolo 2

Oggetto della giurisdizione tributaria (1).

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrapposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica (2) (3).

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (2).

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

(2) Comma modificato dall'articolo 3 bis, comma 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203. La Corte Costituzionale con sentenza 14 marzo 2008 , n. 64 (in Gazz.Uff., 19 marzo 2008, n. 13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dal citato articolo 3-bis, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

(3) La Corte Costituzionale con sentenza 14 maggio 2008 , n. 130 (in Gazz. Uff., 21 maggio 2008, n. 22) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.

D.Lgs 51/1998

Art. 229

1. Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.

Art. 1193 cc

Imputazione del pagamento

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti (1194 e seguente, 1249, 2726).

Art. 1194 cc

Imputazione del pagamento agli interessi

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi (1282) e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Articolo 19 DLGS 504/1992

TITOLO II - Tributi provinciali

Capo I - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente Istituzione e disciplina del tributo.

1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.

2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la

deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.

4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.

5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.

7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.